Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dirigente Responsabile RUP: Dott. Luigi Moreno COSTA – tel. 010 548 8561 luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario Referente: Dott. Mauro Vestri - tel. 010/548-8556 mauro.vestri@regione.liguria.it

DETERMINAZIONE N. 268 DEL 19/07/2018

Oggetto: Indizione di Appalto Specifico nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica Consip Spa, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di Vaccini Vari occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria, per un periodo di ventiquattro mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi - Lotti n. 15. Numero gara Anac 7152749. Importo complessivo triennale presunto di gara comprensivo del quinto d'obbligo € 21.405.749,07 (IVA esclusa). Importo di spesa per contributo gare pubbliche € 800,00 (IVA inclusa).

IL DIRETTORE DELL'AREA

Vista la Legge della Regione Liguria 06/11/2012 n. 34 con la quale le funzioni di Centrale regionale di Acquisto (CRA), ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, già disciplinate dalla L.R. n.14/2007 e s.m.i. sono state assegnate, a decorrere dall'01/01/2013 ad apposita area dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS);

Visto l'art. 11 comma 16 della legge Regione Liguria 29/07/2016, n. 17 con la quale le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto esercitate da ARS sono svolte a far data dal 01/10/2016 da A.Li.Sa.;

Viste le deliberazioni n° 152 e 153 del 23/11/2017 del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. con le quali sono state definite e attribuite, in via transitoria, le responsabilità dirigenziali al Direttore e ai Dirigenti dell'Area Centrale Regionale d'Acquisto;

Ricordato, inoltre, che A.Li.Sa. in funzione di Centrale Regionale di Acquisto opera, in qualità di articolazione funzionale della SUAR, individuata, ai sensi del disposto dell'art. 18 Commi 5 ed 8 della Legge Regionale 29 Dicembre 2014 n. 41, unica stazione appaltante della Regione Liguria, a seguito della Convenzione per l'esercizio delle funzioni di committenza delegate alla CRA per fornitura di beni e servizi in materia sanitaria, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 456 del 20/05/2016, al cui contenuto necessariamente si rinvia;

Richiamata la propria Determinazione ARS n. 176 del 17/09/2014, come successivamente integrata con Determinazione n. 8 del 09/01/2017, al cui contenuto necessariamente si rinvia, con la quale la Centrale Regionale di Acquisto aveva aggiudicato in via definitiva a Ditte diverse, a seguito di procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 163/2006, per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) la fornitura di vaccini vari ad uso umano occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL. della Regione Liguria;

Ricordato, come, con propria Determinazione n. 378 del 25/10/2017, al cui contenuto necessariamente si rinvia, si fosse provveduto ad esercitare la facoltà di rinnovo, a condizioni contrattuali invariate, per la durata di dodici mesi (a decorrere dal 10/11/2017) prevista dall''art. 7 delle relative convenzioni di fornitura, dei contratti per la fornitura di vaccini vari ad uso umano occorrenti alle AA.SS.LL della Regione Liguria, con le diverse Ditte di cui al punto precedente;

Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

Richiamata, inoltre, la propria Determinazione ARS n. 220 del 16/08/2016, al cui contenuto necessariamente si rinvia, con la quale la Centrale Regionale di Acquisto aveva aggiudicato in via definitiva a Ditte diverse, a seguito di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura di Vaccini Antinfluenzali per la Campagna vaccinale 2016/2017, vaccino esavalente e vaccino MPRV, per complessivi n. 6 Lotti, per le aziende sanitarie della Regione Liguria per un periodo di un anno (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno);

Ricordato, come, con propria Determinazione n. 287 del 08/08/2017, al cui contenuto necessariamente si rinvia, si fosse provveduto ad esercitare a facoltà di rinnovo, a condizioni contrattuali invariate, per la durata di dodici mesi (a decorrere dal 21/09/2017) prevista dall"art. 7 delle relative convenzioni di fornitura, dei contratti per la fornitura di Vaccini Antinfluenzali per la Campagna vaccinale 2017/2018 e vaccino esavalente occorrenti alle AA.SS.LL della Regione Liguria, con le diverse Ditte di cui al punto precedente, limitatamente ai Lotti n. 2 – 3 – 5;

Richiamata, poi, la propria Determinazione n. 275 del 31/07/2017, al cui contenuto necessariamente si rinvia, con la quale la Centrale Regionale di Acquisto, avuto riguardo ai Lotti n. 1 - 4 - 6 delle procedure di gara di cui ai due punti precedenti, aveva aggiudicato in via definitiva a Ditte diverse, a seguito di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura di Vaccini Antinfluenzali per la Campagna Vaccinale 2017/2018, e Vaccino MPRV, per le aziende sanitarie della Regione Liguria per un periodo di un anno;

Accertato come i contratti di fornitura in questione andranno in scadenza a partire dal 20/09/2018 e non risulteranno ulteriormente prorogabili, se non mediante l'utilizzo del disposto dell'art. 7 delle Convenzioni di fornitura, che prevede che, alla scadenza del termine contrattuale della fornitura "gli aggiudicatari avranno tuttavia l'obbligo di continuare la fornitura, alle condizioni economiche pattuite fino a quando non sarà concluso un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso o dal suo rinnovo";

Richiamata, infine, la propria Determinazione n. 175 del 11/05/2018, al cui contenuto necessariamente si rinvia, con la quale la Centrale Regionale di Acquisto ha approvato gli esiti dell'Appalto Specifico nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica Consip Spa, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di Vaccini Vari occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria, per un periodo di ventiquattro mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi) - Lotti n. 19. Numero gara Anac 7027284, nella quale avuto riguardo ai Lotti n. 14 e 19 non risultano essere state presentate offerte;

Preso debitamente atto di quanto evidenziato nei verbali delle riunioni del 06/02/2018, del 27/02/2018, del 28/05/2018 e del 09/07/2018, al cui contenuto necessariamente si rinvia, della Commissione tecnica per le procedure di gara relative ai Vaccini, nominata con Determinazione n. 128 del 30/03/2017, come modificata ed integrata con Determinazione n. 29 del 22/01/2018, la quale ha provveduto all'individuazione delle caratteristiche tecniche delle diverse tipologie dei Vaccini in questione;

Preso debitamente atto della documentazione relativa ai fabbisogni di Vaccini Vari trasmessa dalle diverse AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria ed acquisita agli atti del procedimento;

Ritenuto pertanto necessario procedere, avuto riguardo alle tipologie di Vaccino di cui ai provvedimenti sopracitati, all'indizione di una nuova procedura di gara, al fine di addivenire all'aggiudicazione di nuovi contratti di fornitura dei prodotti relativi agli stessi, per un periodo di ventiquattro mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi, con il criterio di aggiudicazione dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 (criterio del prezzo più basso) trattandosi di beni con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato;

Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

Premesso, inoltre, che l'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che "Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.";

Rilevato che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ribadisce nelle risposte alle domande frequenti aggiornate al 9 giugno 2016 la possibilità di acquisire il CIG comprensivo di qualsiasi forma di opzione e rinnovo;

Ritenuto, conseguentemente a quando sopra richiamato, opportuno acquisire i CIG relativi a ciascun lotto per un importo presunto annuo con maggiorazione del 20% (quinto d'obbligo) al fine di poter far fronte all'eventuale necessità riconosciuta dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;

Richiamato il bando istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione Farmaci – Edizione III – di Consip S.p.A. pubblicato sulla GUUE n. S 47 dell'08/03/2017 e sulla GURI n. 30 del 13/03/2017 e oggetto di "Avviso" del 05/06/2017;

Ritenuto per le motivazioni di cui in narrativa:

- Di indire Appalto Specifico, nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica Consip Spa, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di Vaccini Vari, occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria, per un periodo di ventiquattro mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi - Lotti n. 15. Numero gara Anac 7152749. Importo complessivo triennale presunto di gara comprensivo del quinto d'obbligo € 21.405.749,07 (IVA esclusa) con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, (criterio del prezzo più basso);
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web aziendale www.acquistiliguria.it;
- di approvare in ordine all'esperimento della procedura di gara sopra menzionata i seguenti atti:

  Capitolato D'Oneri e relativi allegati

  Atteso che dal presente provvedimento discende la seguente spesa complessiva:

Descrizione	Importo
Contributo a favore dell'A.V.C.P. di cui all'art. 6 – comma 11 - del D.Lgs. 163/2006	800,00

Su proposta del Dirigente responsabile;

DETERMINA:

- di indire Appalto Specifico nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica Consip Spa, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di Vaccini Vari, occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria, per un periodo di ventiquattro mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi. - Lotti n. 15. Numero gara Anac 7152749. Importo complessivo triennale presunto di gara comprensivo del quinto d'obbligo € 21.405.749,07 (IVA esclusa) con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, (criterio del prezzo più basso);

Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

- Di approvare in ordine all'esperimento della gara il Capitolato D'Oneri, ed i relativi allegati, che si uniscono alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web aziendale www.acquistiliguria.it;

- Di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento quantificati in € 800,00 (IVA al 22% inclusa) sono compresi nello stanziamento del Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2018, autorizzazione n. 18-2018.

- di dare, altresì, atto che il presente provvedimento è composto da n. 4 (quattro) pagine oltre gli allegati.

IL DIRETTORE DELL'AREA
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
(Dott. Giorgio SACCO)

Allegati: Capitolato D'Oneri e relativi allegati

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria
Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162
MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n° 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563
C.F. / P. IVA 02421770997

Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

CAPITOLATO D'ONERI

ALLEGATO ALLA LETTERA DI INVITO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO SPECIFICO INDETTO DA AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA (A.LI.SA.) – AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO – PIAZZA DELLA VITTORIA N. 15 - 16121 GENOVA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VACCINI VARI, OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA, PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI, CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI DODICI MESI, NELL'AMBITO DEL BANDO ISTITUTIVO AVENTE AD OGGETTO IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI – III EDIZIONE

GARA N. 7152749 – LOTTI N. 15

INDICE

1. INFORMAZIONI GENERALI 4
1.1 Premessa 4
1.2 Documentazione di gara e reperimento della stessa 4
1.3 Responsabile del procedimento 4
1.4 Il Sistema 5
1.5 Chiarimenti relativi all'Appalto Specifico 6

2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 7
2.1 Oggetto 7
2.2 Durata del procedimento e del contratto 7
2.3 Opzioni 7

3. INVITO 7

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 8

5. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 9

6. CONTENUTO DELL'OFFERTA 10
6.1 Documentazione amministrativa 10
6.2 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione 10
6.3 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore 123
6.4 Pagamento del contributo all'ANAC 14
6.5 Subappalto 17
6.6 Atti relativi a R.T.I., Consorzi, Aggregazioni 18
6.7 Soccorso Istruttorio 19

7. OFFERTA ECONOMICA 20
7.1 Sottoscrizione dell'offerta economica 23

8. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE TECNICO-ECONOMICO 23

9. AGGIUDICAZIONE 24
9.1 Criterio di aggiudicazione 24
9.2 Ulteriori regole e vincoli 24
9.3 Fase di aggiudicazione 24
9.4 Valutazione offerte tecniche 25
9.5 Apertura offerte economiche 25
9.6 Parità delle offerte 26
9.7 Anomalia 26

10. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 27

11. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE 28

12. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 29

13. GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA 30
13.1 Garanzia definitiva per la stipula del contratto 30
13.2 Modalità di presentazione della garanzia definitiva per la stipula del contratto 30

14. ACCESSO 31

15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 31
16. GESTORE DEL SISTEMA 31
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 31
ALLEGATI 31

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 Premessa

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento dell'Appalto Specifico (d'ora in poi anche AS), ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016, indetto da Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) con sede legale in Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova e sede operativa dell'Area Centrale Regionale di Acquisto in Via G. D'Annunzio n. 64 – 16121 Genova (di seguito, per brevità, anche stazione appaltante) per l'affidamento della fornitura di Vaccini Vari, occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di ventiquattro mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi), suddivisa in n. 15 Lotti come da determina a contrarre n. 000 del 00/07/2018 nell'ambito dello SDA Farmaci, pubblicato sulla GUUE N. S 47 del 8/03/2017 e sulla GURI n. 30 del 13/03/2017 e oggetto di "Avviso" del 5/06/2017 e pubblicato sui siti www.consip.it e www.acquistinretepa.it.

La presente procedura è suddivisa in n. 15 Lotti; il dettaglio dei quantitativi stimati di ogni lotto è contenuto nella Tabella Elenco Lotti

1.2 Documentazione di gara e reperimento della stessa

La documentazione dell'AS comprende:

- Lettera di invito;
- Tabella Elenco Lotti;
- Capitolato d'Oneri;
- Capitolato Tecnico;
- Schema Convenzione di fornitura (forma pubblica);
- Schema Convenzione di fornitura (forma privata);
- Schema Ordinativo di fornitura;
- Modello per l'eventuale dichiarazione del subappaltatore;

La documentazione ufficiale della presente procedura è in formato elettronico, firmato digitalmente e scaricabile dal sito www.acquistinretepa.it nell'area riservata ai soli operatori economici invitati.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D. Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito www.agid.gov.it.

Nell'area riservata agli invitati presente sul sito Internet www.acquistinretepa.it è disponibile anche la versione elettronica della documentazione non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico prevale la versione firmata digitalmente.

Eventuali rettifiche alla documentazione saranno rese disponibili secondo le modalità di legge sul surrichiamato sito.

1.3 Responsabile del procedimento

E' designato dalla Stazione appaltante quale Responsabile del procedimento il Dott. Luigi Moreno COSTA ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016.

1.4 Il Sistema

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzo di un sistema telematico (di seguito, per brevità, anche "Sistema"), conforme alle prescrizioni di cui all'art. 40 e all'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005. Mediante il Sistema verranno gestite le seguenti fasi:

a) l'invio della lettera d'invito;
b) la presentazione delle Offerte e l'analisi e valutazione delle stesse;
c) le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Anche ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico ammesso al Sistema Dinamico di acquisizione per la fornitura di prodotti farmaceutici con la presentazione della *"Domanda di ammissione"* ha eletto domicilio nell'apposita area "comunicazioni" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente ogni AS di cui allo SDAPA, nonché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata ivi indicata. Pertanto, nel caso di indisponibilità del Sistema, la stazione appaltante invierà le comunicazioni inerenti l'AS a mezzo pec.

L'*"Offerta"* deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

***

Il Sistema utilizzato da Consip S.p.A. garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dei documenti prodotti dall'operatore economico nonché la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dei documenti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 82/2005.

La presentazione da parte del concorrente di tutta la documentazione necessaria ai fini della partecipazione ed in particolare dei documenti che compongono l'"Offerta", è a totale ed esclusivo rischio del concorrente stesso, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della surrichiamata documentazione, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. e/o della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'Offerta non pervenga entro i termini perentori previsti.

L'ora e la data esatta di ricezione dell'"Offerta" sono stabilite in base al tempo del Sistema, come previsto dal paragrafo 7.1 e seguenti del Capitolato d'oneri del Bando Istitutivo.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti, mancati funzionamenti o interruzioni di funzionamento del Sistema di qualsiasi natura essi siano. Consip S.p.A. o la stazione appaltante, per quanto attiene la partecipazione all'Appalto Specifico, si riservano, comunque, di adottare i provvedimenti che riterranno necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

N

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti sul Sistema, nelle pagine internet relative alla presente procedura.

Ai fini della presentazione dell'"*Offerta*" è indispensabile per gli operatori economici:

- essere stati previamente ammessi dalla Consip S.p.A., prima dell'invio della lettera di invito, al Sistema dinamico della PA per la fornitura di prodotti farmaceutici ed invitati dalla stazione appaltante a presentare offerta alla presente iniziativa sulla base delle regole di seguito stabilite;
- il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005, in corso di validità nonchè di una casella di posta elettronica certificata;
- la seguente dotazione tecnica minima: i) un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; ii) un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l'offerta.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante dovrà contattare la Consip affinché siano adottati i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E' consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. Resta salvo quanto previsto nelle Regole.

1.5 Chiarimenti relativi all'Appalto Specifico

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare fino a 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste dovranno essere trasmesse per via telematica, attraverso l'apposita sezione del Sistema relativa all'Appalto Specifico riservata alle richieste di chiarimenti. Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere all'invio delle stesse tramite posta elettronica certificata all'indirizzo **pec cra@pec.alisa.liguria.it.**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima, in formato elettronico, firmato digitalmente, nell'area riservata agli invitati del sito www.acquistinretepa.it.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

2.1 Oggetto

La presente procedura riguarda l'affidamento di un appalto avente ad oggetto i prodotti contenuti nella Tabella Elenco Lotti alle condizioni tutte espressamente stabilite nella documentazione relativa allo stesso Appalto Specifico.
L'appalto è suddiviso in n. 15 Lotti per un importo complessivo di € 21.405.749,07 comprensivo del quinto d'obbligo, per il periodo di 24 mesi + 12 mesi di eventuale rinnovo. Il dettaglio dei lotti e dei relativi CIG è contenuto nella Tabella Elenco Lotti.
Le basi d'asta unitarie per ciascun Lotto sono riportate nella Tabella Elenco Lotti.
Gli importi unitari a base d'asta sono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

2.2 Durata del procedimento e del contratto

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 2, della L. 241/1990, e dell'art. 32, comma 4, del D. Lgs.n. 50/2016, il termine del procedimento è di 180 giorni dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte.
La durata del Contratto (escluse le eventuali opzioni), che verrà stipulato all'esito della presente procedura, è di 24 mesi + 12 mesi di eventuale rinnovo, decorrenti dalla data indicata all'art. 7 della Convenzione di fornitura.

2.3 Opzioni

Proroga tecnica: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

3. INVITO

La stazione appaltante ha inviato, tramite l'area "Messaggi personali", una comunicazione di invito a presentare offerta a tutti gli operatori economici che hanno conseguito l'ammissione allo SDAPA per la fornitura di prodotti farmaceutici al momento dell'invio della lettera di invito.
Sul Sistema, gli operatori invitati possono visionare, nell'area loro riservata, la lettera di invito e l'ulteriore documentazione della procedura.
La lettera di invito specifica il termine (data ed ora) entro il quale l'offerta deve essere presentata.
Rimane inteso che possono presentare offerta unicamente gli operatori economici invitati (in qualsiasi forma intendano partecipare) le cui dichiarazioni, rese in fase di ammissione allo SDAPA, siano ancora valide ovvero siano state oggetto di rinnovo dati. Tale regola trova applicazione in caso di RTI e Consorzi ordinari, rispetto a tutte le Imprese che ne fanno parte; in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n.

50/2016 rispetto al Consorzio e alle consorziate esecutrici.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Al presente Appalto Specifico è ammessa la partecipazione oltre che delle imprese singole, degli operatori di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 e delle Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (d'ora in poi solo Aggregazioni) con soggettività giuridica, già ammesse allo SDAPA al momento dell'invito, anche delle imprese raggruppate/consorziate o raggruppande/consorziande nonché delle Aggregazioni prive di soggettività giuridica, ma dotate di organo comune con potere di rappresentanza/dotate di organo comune prive di potere di rappresentanza o sprovviste di organo comune (d'ora in poi, solo "Aggregazioni senza soggettività giuridica").

Tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell'Aggregazione senza soggettività giuridica, o quali consorziate esecutrici di un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, devono, a pena di esclusione, essere state singolarmente ammesse, secondo le modalità previste nel Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, allo SDAPA per la fornitura di prodotti farmaceutici al momento dell'invio dell'invito del presente AS, alla luce di quanto previsto al paragrafo 5.1.2 del Capitolato d'oneri del Bando istitutivo, e pertanto invitate.

Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Fermo restando quanto precede vale quanto segue.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

5. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire entro il termine indicato nella lettera di Invito, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità.
L'OFFERTA si compone dei seguenti documenti:

1. *Documentazione amministrativa,* che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 6.1;
2. *Offerta economica*, unica per tutti i lotti cui si intende partecipare che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 7.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.
La presentazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema, che si conclude attraverso la selezione dell'apposita funzione di "**Invio**" dell'offerta medesima.
La procedura di preparazione ed invio dell'offerta può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta indicato nell'Invito.
Si precisa inoltre che:

- l'OFFERTA pervenuta entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha inviato un'OFFERTA potrà ritirarla (un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'OFFERTA non presentata);
- il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.

Si raccomanda di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, **pena l'esclusione dalla procedura.**
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet e nei documenti di supporto relativi alla presente procedura.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.

***

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

M

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.
È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti (es. certificati ISO, etc.).

***

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

6. CONTENUTO DELL'OFFERTA

6.1 Documentazione amministrativa

Il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema la seguente *Documentazione amministrativa*:

1. Dichiarazione sostitutiva di partecipazione (di cui al successivo paragrafo 6.2);
2. Impegno del fideiussore (di cui al successivo paragrafo 6.3);
3. Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC (di cui al successivo paragrafo 6.4).

Il concorrente dovrà altresì presentare la documentazione di seguito indicata, qualora sussistano i presupposti che rendono obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti:

4. Eventuale documentazione relativa al subappalto (di cui al successivo paragrafo 6.5 ;
5. eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzio Ordinario o Aggregazioni senza soggettività giuridica (di cui al successivo paragrafo 6.6);

6.2 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione generata automaticamente dal Sistema. Detta Dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contiene, tra le altre le seguenti informazioni:

- attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione nonché quelli afferenti al concorrente e alla forma di partecipazione;
- l'accettazione delle modalità della procedura;
- dichiarazione in ordine alla sussistenza o meno, rispetto ad un altro partecipante, di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- dichiarazione in ordine all'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs.n.165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- indicazione dei Lotti per cui si partecipa;

- ricorso o meno al subappalto ed in caso positivo le prestazioni da subappaltare. Si fa presente che in caso di ricorso al subappalto, l'offerente dovrà alla luce di quanto previsto dall'art. 105, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, indicare la **terna dei subappaltatori** con riferimento alla fornitura oggetto dell'appalto (identificata dal CPV precisato nel bando istitutivo) specificando in particolare: la ragione sociale, la P.Iva, il Codice Fiscale, la sede legale di ogni subappaltatore. Le suddette informazioni dovranno essere rese nello spazio del Sistema (funzionale alla compilazione della dichiarazione sostitutiva di partecipazione) dedicato al subappalto; si rinvia a quanto precisato al paragrafo 6.5 per i documenti da produrre;
- l'informativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Inoltre, in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzi ordinari costituendi o Aggregazioni senza personalità giuridica, il concorrente deve, nella suddetta dichiarazione:

- (solo per i R.T.I.) indicare l'impresa raggruppanda a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
- in caso di partecipazione in forma associata, i riferimenti degli altri operatori associati le prestazioni che ciascuna eseguirà e la misura percentuale delle stesse (resta fermo quanto sopra precisato per cui a pena di esclusione la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle altre imprese);
- assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato speciale alla mandataria e ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, il consorzio deve attestare, se e per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente iniziativa in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l'esclusione dalla procedura stessa sia del Consorzio che dei consorziati e l'applicazione dell'art. 353 del codice penale.

In caso di partecipazione in R.T.I., Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazioni senza soggettività giuridica ogni componente del Raggruppamento/Consorzio/Aggregazione deve produrre una Dichiarazione sostitutiva di partecipazione.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e di Aggregazioni con soggettività giuridica sia il Consorzio/Aggregazione che le singole imprese consorziate esecutrici/imprese retiste esecutrici devono produrre una Dichiarazione sostitutiva di partecipazione.

La Dichiarazione verrà generata dal Sistema in formato .pdf e dovrà essere, a pena di esclusione, fatta pervenire alla stazione appaltante attraverso il Sistema dopo averla:

i) scaricata e salvata sul proprio pc;
ii) sottoscritta con firma digitale:

- in caso di impresa singola, dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e di Aggregazioni con soggettività giuridica dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma del Consorzio/Organo comune e delle consorziate esecutrici e delle imprese aggregate, con cui il Consorzio/Aggregazione partecipa;
- in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi o di Aggregazioni senza soggettività giuridica, dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e di comprovati poteri di firma di ogni singola impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda o delle singole imprese retiste designate esecutrici.

La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere prodotta con assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo. Il bollo di € 16,00 per l'intero documento pdf è dovuto da:

- gli operatori singoli;
- in caso di RTI/Consorzi ordinari costituiti o costituendi e Aggregazioni di rete, dalla mandataria/capogruppo/organo comune;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dal Consorzio.

6.3 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l'offerta deve essere corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari all' 1% del prezzo base dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti potrà essere prestata un'unica cauzione provvisoria di importo cumulativo per i Lotti per cui si intende partecipare riportante il riferimento al numero dei Lotti per cui la cauzione è prestata.

2) **una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovrà essere prodotto attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata *"Cauzione provvisoria e documenti a corredo"*.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale

esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca Carige SPA – Agenzia n. 6 Piazza Dante, 40/R – 16121 Genova, coordinate bancarie internazionali (IBAN):

IT 91 G	**06175**	**01406**	**000002**	**451690**
Codice BIC/SWIFT: CRGEITGG106				

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del

codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

5) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
6) prevedere espressamente:
   a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
   b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
   c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
7) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
8) riportare l'autentica della sottoscrizione;
9) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
10) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

***

La dichiarazione di impegno deve essere **sottoscritta** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotta** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);

6.4 Pagamento del contributo all'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta ufficiale - serie generale n. 22 del 27 gennaio 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara".

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CODICE ATC	DESCRIZIONE COMPLETA LOTTO	NOTE	CIG	IMPORTO CONTRIBUTO ANAC
1A	J07AG51	VACCINO HAEM0PHILUS INFLUENZAE TIPO B CONIUGATO AL TOSSOIDE TETANICO O ALLA PROTEINA DIFTERICA – FIALE - 0,5 ML	FLACONI	7570928F6A	€ 35,00
2A	J07AH07	VACCINO MENINGOCOCCICO TIPO C CONIUGATO CON TOSSOIDE TETANICO O CON CORYNEBACTERIUM DIPHTARIAE CRM 197 – FIALE - 0,5 ML	SIRINGHE PRERIEMPITE	75709322BB	€ 70,00
3A	J07AH08	VACCINO MENINGOCOCCICO GRUPPO A, C, W-135 e Y CONIUGATO – FIALE - 0,5 ML.	PER SOGGETTI A PARTIRE DALL'ETA' DI 24 MESI - FLACONI	7570939880	€ 140,00
4A	J07AM01	VACCINO TETANICO ADSORBITO – FIALE 0,5 ML.	SIRINGHE PRERIEMPITE	7570946E45	ESENTE
5A	J07AP03	VACCINO TIFOIDEO POLISACCARIDICO PURIFICATO – FIALE 0,5 ML	SIRINGHE	7570956688	ESENTE
6A	J07BC01	VACCINO EPATITICO B – FIALE - 0,5 ML (10 MCG/ML)	(BAMBINI ED ADOLESCENTI DI ETA' INFERIORE A 16 ANNI) - QUANTITA' ANTIGENICA PARI A 5 O 10 MCG	7570962B7A	€ 80,00
7A	J07BC01	VACCINO EPATITICO B – FIALE	(ADULTI DI ETA'	7570969144	€ 35,00

		- 0,5 ML (20 MCG/ML)	SUPERIORE A 16 ANNI) – QUANTITA' ANTIGENICA PARI A 10 O 20 MCG		
8A	J07BC01	VACCINO EPATITICO B PER SOGGETTI CON INSUFFICENZA RENALE DIALIZZATI – FIALE	QUANTITA' ANTIGENICA PARI A 20 O 40 MCG – UNITA' DI MISURA FIALE SIRINGHE O FLACONI	7570973490	ESENTE
9A	J07BC02	VACCINO EPATITICO A – ADULTI – FIALE - 1ML/0,5 ML	(ADULTI DI ETA' SUPERIORE A 16 ANNI) - FIALE	75709777DC	€ 20,00
10A	J07BC02	VACCINO EPATITICO A BAMBINI – FIALE - 0,5 ML	PER USO PEDIATRICO (12 MESI – 15 ANNI) - SIRINGHE	7570983CCE	€ 20,00
11A	J07BD52	VACCINO MORBILLO/PAROTITE/ ROSOLIA – FIALE - 0,5 ML	FLACONI	7570986F47	€ 140,00
12A	J07BD54	VACCINO MORBILLO/PAROTITE/ ROSOLIA/VARICELLA – FIALE - 0,5 ML	FLACONI	75709956B7	€ 140,00
13A	J07BG01	VACCINO RABBIA INATTIVATO – SIRINGA PRERIEMPITA – 1 ML		757099785D	ESENTE
14A	J07BK01	VACCINO VARICELLA VIVO ATTENUATO – FIALE - 0,5 ML	FLACONI	7571001BA9	€ 140,00
15A	J07CA09	VACCINO DIFTERICO/TETANICO /PERTOSSICO ADSORBITO/VACCI	SIRINGHE PRERIEMPITE	7571024EA3	€ 200,00

		NO EPATITE B/VACCINO INATTIVATO POLIOMIELITE/VACCINO HAEMOPHILUS INFLU B CONIUGATO AL TOSSOIDE TETANICO – FIALE - 0,5 ML			

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, il partecipante deve inviare e fare pervenire attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata *"Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo ANAC":*

- in caso di versamento **on line** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal "sistema di riscossione", del versamento del contributo;
- in caso di versamento **in contanti** – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati -, copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente;
- in caso di versamento attraverso **bonifico bancario** internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo], ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

6.5 Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto ad indicare nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione obbligatoriamente tre subappaltatori (si veda quanto previsto al paragrafo 6.2).

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio all'AS.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. I

subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara. Pertanto, entro il termine di presentazione dell'offerta, dovranno essere prodotti a Sistema

- tanti documenti, conformi all'allegato "DICHIARAZIONE DEL SUBAPPALTATORE"al presente Capitolato d'Oneri, contenenti, tra l'altro, le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentate o da soggetto munito di idonei poteri di ciascuno dei subappaltatori.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

6.6 Atti relativi a R.T.I., Consorzi, Aggregazioni

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario, già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire alla stazione appaltante attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuali atti relativi a R.T.I., Consorzi e altre forme aggregate*", copia dell'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo o dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011). Ove mancante, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula del Contratto.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della

percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 (nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione ogni aderente al contratto di rete dovrà comportarsi come una mandante/mandataria e chiarire a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, e dichiarare l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei e le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete devono essere inserite nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione).

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

6.7 Soccorso Istruttorio

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità di cui alla "dichiarazione sostitutiva di partecipazione", ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti della fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

7. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, attraverso il Sistema alla stazione appaltante una Offerta Economica costituita da una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà, a pena di esclusione: i) scaricare e salvare sul proprio PC; ii) sottoscrivere digitalmente; iii) immettere a sistema e quindi fare pervenire alla stazione appaltante.
L'Offerta Economica potrà essere compilata secondo una delle seguenti modalità:

- compilazione offerta mediante foglio di calcolo (modalità consigliata nel caso in cui l'operatore presenti offerta per più lotti), l'operatore economico dovrà: i) scaricare e salvare sul proprio pc il foglio di calcolo presente a Sistema (modello di offerta); ii) compilare il modello di offerta per i tutti i Lotti di interesse; iii) immettere a Sistema il modello medesimo così come compilato.
  Il Sistema per tale modalità di inserimento prevede la validazione dei dati presenti nel modello di offerta immesso a Sistema con scadenza temporale predefinita ovvero almeno ogni tre ore nell'arco delle 24 ore. Si fa, altresì, presente che per tale modalità di compilazione dell'offerta l'immissione a Sistema di un nuovo modello di offerta comporta la sostituzione definitiva del modello immesso in precedenza e dei relativi dati.
  Inoltre, si precisa che tale modalità di presentazione dell'offerta può essere utilizzata fino a 24 ore prima del termine ultimo di presentazione dell'offerta medesima indicato nell'Invito;
- compilazione offerta per singolo Lotto, l'operatore economico dovrà inserire a Sistema i dati richiesti relativamente al singolo Lotto.

L'offerta, da presentarsi con le modalità riportate in precedenza, dovrà indicare:

1. **Nome Commerciale**: ovvero la denominazione del medicinale offerto che può essere una denominazione comune o scientifica accompagnata da un marchio o dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
2. **Codice AIC**: nel caso il lotto richieda più dosaggi il concorrente indicherà un solo AIC nell'offerta. In allegato dovrà essere trasmesso un documento riepilogativo di tutti gli AIC offerti, completo di tutte le informazioni richieste dai punti da 1 a 11 del presente paragrafo;
3. **Unità per confezione**: per i prodotti ove il lotto preveda più di un dosaggio o dove è prevista la formulazione del prezzo in unità di misura (es. ml, UI, ecc.) diversa

dall'unità di vendita (es. tubo, flacone, ecc.) il concorrente dovrà indicare la quantità per unità di misura contenuta nella confezione;

4. **Classe di rimborsabilità**: A, C, H, SOP/OTC;
5. **Prezzo di vendita al pubblico IVA inclusa**: campo obbligatorio ad esclusione degli emoderivati e dei farmaci SOP/OTC. Si precisa che deve essere indicato il prezzo per confezione. Tale prezzo deve essere espresso con massimo due cifre decimali dopo la virgola;
6. **IVA**;
7. **Prezzo unitario d'offerta IVA esclusa**: indicare il prezzo riferito all'unità di misura. Tale prezzo deve essere espresso con massimo cinque cifre decimali dopo la virgola;
8. **Prezzo unitario di cessione al sistema sanitario nazionale IVA esclusa**: indicare il prezzo riferito all'unità di misura ovvero il prezzo al netto dello sconto obbligatorio per legge. Tale prezzo deve essere espresso con massimo cinque cifre decimali dopo la virgola. Si precisa che per i medicinali con prezzo ex factory, lo sconto obbligatorio per prodotto, calcolato come di seguito indicato, deve essere almeno pari al 33,35%. Per i medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è regolamentato dall'art. 9, quinto comma, del D.L. 8/7/1974, n. 264, convertito in L. 17/8/1974, n. 386 e dall'art. 3, comma 128, della L. 28/12/1995, n. 549, lo sconto obbligatorio per prodotto, calcolato come di seguito indicato, deve essere almeno pari al 50%;
9. **Sconto obbligatorio per legge** (Tipologia prezzo di riferimento): ex factory, 50%, emoderivato;
10. **Prodotto in esclusiva**: SI, NO;
11. **Data scadenza del brevetto**: inserire data (gg/mm/aaaa).

Si evidenzia che, nel caso in cui il concorrente selezioni come classe di rimborsabilità del medicinale "SOP/OTC", il Sistema non consente di selezionare come "Sconto obbligatorio per legge" la denominazione "emoderivato".

La Stazione appaltante attraverso il Sistema procederà al calcolo del:

- Totale offerto per prodotto: quantità * prezzo unitario di offerta;
- Totale offerto per singolo lotto: sommatoria dei prezzi unitari offerti per le quantità dei prodotti componenti il lotto;
- Sconto offerto per prodotto e sconto obbligatorio per legge, come di seguito indicato:
- Scorporo IVA: 100 /(100 + ALIQUOTA IVA)
- Prezzo al pubblico IVA esclusa: PREZZO AL PUBBLICO * SCORPORO IVA
- Prezzo al pubblico unitario IVA esclusa: PREZZO AL PUBBLICO IVA ESCLUSA/ QUANTITA' PER CONFEZIONE
- Sconto offerto per prodotto: 100 – (PREZZO OFFERTO UNITARIO IVA ESCLUSA / PREZZO AL PUBBLICO UNITARIO IVA ESCLUSA)*100 (ad esclusione degli emoderivati e dei farmaci classificati SOP/OTC).
- Per emoderivati e per farmaci classificati SOP/OTC: 100 – (PREZZO OFFERTO UNITARIO IVA ESCLUSA / PREZZO UNITARIO DI CESSIONE AL SSN IVA

ESCLUSA)*100

- Sconto obbligatorio per prodotto: 100 – (PREZZO UNITARIO DI CESSIONE AL SSN IVA ESCLUSA / PREZZO AL PUBBLICO UNITARIO IVA ESCLUSA)*100

Lo sconto obbligatorio per prodotto non sarà calcolato dal Sistema nel caso di farmaci emoderivati e di farmaci SOP/OTC, anche qualora il concorrente indichi in fase di offerta il Prezzo di vendita al pubblico.

Si precisa che nell'applicazione dei suddetti calcoli, ad esclusione del calcolo dello sconto obbligatorio per prodotto, il Sistema procede all'arrotondamento del risultato finale sino alla quinta cifra decimale (es. per valori compresi tra 7,112370 e 7,112374 si approssimerà a 7,11237; per valori compresi tra 7,112375 e 7,112379 si approssimerà a 7,11238).

Solo per il calcolo dello sconto obbligatorio per prodotto il Sistema procede all'arrotondamento sino alla seconda cifra decimale (es. per valori compresi tra 7,110 e 7,114 si approssimerà a 7,11; per valori compresi tra 7,115 e 7,119 si approssimerà a 7,12).

La percentuale di sconto che i concorrenti dovranno offrire non potrà essere inferiore, a pena di esclusione, al 50% del prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto, così come stabilito all'art. 9, quinto comma, del D.L. 8/7/1974, n. 264, convertito in L. 17/8/1974, n. 386 e all'art. 3, comma 128, della L. 28/12/1995, n. 549, per i medicinali sottoposti a tale disciplina; per i medicinali ex-factory, la percentuale di sconto che i concorrenti dovranno offrire non potrà essere inferiore, a pena di esclusione, al 33,35% del prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
Per i medicinali non soggetti a prescrizione medica si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, del D. L. 31 dicembre 2007 n. 248 convertito in L. 28 febbraio 2008 n. 31.
Non saranno ammesse offerte pari a euro 0,00000.
Lo sconto offerto per prodotto resta fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale.
Tutti i prezzi si intendono comprensivi del costo dovuto all'imballaggio, al trasporto, allo scarico a terra ed ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA, che dovrà venir addebitata sulla fattura a norma di Legge.

Il concorrente dovrà inoltre dichiarare:

a) **la manifestazione di impegno a mantenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a** 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della medesima;

b) **le ulteriori dichiarazioni ivi previste.**

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Si evidenzia che le indicazioni riportate in precedenza sono modalità operative di redazione dell'offerta propedeutiche all'invio della stessa cui l'operatore economico è

tenuto ad attenersi.

Pertanto, l'operatore economico al fine di perfezionare l'invio dell'offerta per entrambe le modalità di cui sopra dovrà: i) inserire gli ulteriori dati di offerta richiesti dal Sistema; ii) scaricare e salvare sul proprio pc l'Offerta economica generata automaticamente dal Sistema con i dati precedentemente immessi da parte dell'operatore economico; iii) a pena di esclusione, immettere a Sistema, dopo averlo sottoscritto digitalmente, il .pdf "Offerta economica".

7.1 Sottoscrizione dell'offerta economica

L'Offerta Economica, sempre a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta con firma digitale:

- dal legale rappresentante/procuratore del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa/Consorzio nella presente procedura, in caso di impresa singola o dei Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

8. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE TECNICO-ECONOMICO

Qualora avuto riguardo al singolo Lotto esistano diversi confezionamenti per uno stesso dosaggio, dovrà essere trasmesso alla Stazione appaltante, attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuale documentazione tecnico-economico aggiuntiva" documento riepilogativo con indicazione degli AIC offerti, del prezzo unitario offerto e

della percentuale di sconto praticata sul prezzo al pubblico al netto di Iva o sul prezzo ex-factory, redatto a cura del concorrente e sottoscritto a mezzo firma digitale.

9. AGGIUDICAZIONE

9.1 Criterio di aggiudicazione

Ciascun Lotto della presente procedura verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi di beni con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato.
Il fornitore per ciascun Lotto della presente procedura dovrà inserire a Sistema il prezzo unitario offerto (IVA esclusa) per ciascun prodotto, secondo quanto disciplinato nel paragrafo 7.
Il sistema procederà al calcolo del valore complessivo offerto moltiplicando le quantità richieste dalla Stazione appaltante per il prezzo unitario offerto per ciascun prodotto.
L'Appalto Specifico verrà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il valore complessivo più basso.

9.2 Ulteriori regole e vincoli

I soggetti invitati potranno formulare la propria offerta secondo le regole stabilite nel presente Capitolato d'Oneri e specificatamente dettagliate, per gli aspetti meramente tecnici relativi all'utilizzo della piattaforma tecnologica del Sistema, nel materiale informativo di supporto presente sul sito www.acquistinretepa.it.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, uno o più esperti nella disciplina oggetto della presente gara, individuato/i dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte economiche, comunica/no tempestivamente al RUP le offerte che, ai sensi dell'art. 50, comma 3 del Codice, non rispettano le specifiche tecniche. In tal caso il RUP procederà alle comunicazioni di esclusione.

9.3 Fase di aggiudicazione

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte le stesse sono acquisite definitivamente nel Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo.
La data e l'ora in cui si terrà la prima seduta pubblica in modalità telematica sono comunicate nella lettera di invito.
Durante la prima seduta aperta al pubblico il seggio di gara procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

a) alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate attraverso il Sistema. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio precedentemente stabilito, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
b) al sorteggio tra i criteri da applicare ai fini del calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del d. lgs. n. 50/2016 e all'ulteriore estrazione del coefficiente di cui alla precedente lettera e) della citata norma. Si

precisa che il calcolo sarà successivamente eseguito solo nel caso in cui il numero delle offerte valide sia pari o superiore a cinque come stabilito dall'art. 97, comma 3 bis; resta salva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità delle offerte che appaiano in base ad elementi specifici anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i

c) all'apertura delle offerte presentate e, quindi, accesso all'area contenente la *Documentazione amministrativa* di ciascuna singola offerta presentata, mentre le *Offerte economiche* resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né alla Stazione appaltante né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla *Documentazione amministrativa* e la Stazione appaltante procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

Si evidenzia che a tale seduta, nonché alla/e successiva/e seduta/e pubblica/che, il concorrente potrà assistere collegandosi al Sistema **a distanza attraverso la propria postazione come più dettagliatamente descritto nel materiale di supporto pubblicato su sito www.acquistinretepa.it.**

Successivamente il seggio di gara procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente CDO;

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 6.7;

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Il RUP procederà conseguentemente all'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Della data e ora delle sedute pubbliche diverse dalla prima verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi, sempre mediante Sistema.

9.4 Valutazione offerte tecniche

Il RUP si avvale del parere di uno o più esperto/i che sarà/saranno individuato/i dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte economiche. L'esperto/i procederà/procederanno alla valutazione della conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche richieste dal capitolato tecnico.

9.5 Apertura offerte economiche

Nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, che verrà comunicata agli offerenti tempestivamente, la stazione appaltante renderà visibile per ciascun concorrente e per singolo Lotto:

i) la presenza a Sistema della documentazione relativa all'offerta economica;

ii) il valore complessivo offerto e gli eventuali singoli valori economici offerti.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2 del Codice sulla base del criterio e del coefficiente sorteggiati durante la prima seduta, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo.

9.6 Parità delle offerte

Si precisa che in caso di assoluta parità di offerte presentate, ad eccezione del caso in cui le offerte pari siano uguali a 0,00001 per cui si procederà direttamente al sorteggio, verrà richiesto, ai soggetti che abbiano presentato tali offerte, un ulteriore ribasso attraverso l'inoltro, sempre attraverso il Sistema, di un Invito contenente il termine entro il quale si potrà procedere a detto ulteriore ribasso nonché la data e l'ora in cui si terrà la seduta pubblica per l'apertura delle "Offerte".

L'operatore economico al fine di perfezionare l'invio dell'ulteriore ribasso dovrà: i) inserire, per singolo Lotto>, il prezzo unitario di offerta; ii) scaricare e salvare sul proprio pc l'Offerta economica generata automaticamente dal Sistema; iii) a pena di esclusione, immettere a Sistema, dopo averlo sottoscritto digitalmente, il .pdf di Offerta economica.

Per le modalità di sottoscrizione dell'Offerta in caso di partecipazione in RTI/Consorzio/Aggregazione/Contratto di rete si rinvia a quanto disciplinato al paragrafo 7.1.

Si evidenzia, infine, che in caso di ulteriore parità ovvero nel caso in cui non venga presentato alcun ulteriore ribasso si procederà tramite sorteggio effettuato attraverso il Sistema.

Della data e dell'orario in cui si terrà la seduta pubblica per il sorteggio verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti interessati dalle attività di sorteggio.

9.7 Anomalia

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, se ritenuto necessario, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto e tramite Sistema, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto dell'esperto/i, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del successivo paragrafo.

10. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

***

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

***

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi

dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.
La stazione appaltante effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016.
All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.
Con l'aggiudicatario verrà stipulato una Convenzione, conforme agli Schemi allegati al presente Capitolato d'Oneri, con la modalità di seguito indicata sulla base dell'importo totale di aggiudicazione:
1) per importo maggiore di Euro 40.000 mediante forma pubblica amministrativa o scrittura privata registrata;
2) per importo uguale o minore ad Euro 40.000 mediante scrittura privata registrata solo in caso d'uso.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice

11. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE

Ai sensi dell'art. 19 delle Regole e del paragrafo 5.4 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell'operatore economico, del legale rappresentante nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema dovranno essere mantenute

costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette e, in ogni caso, rinnovate, pena la sospensione o la revoca dell'Ammissione allo SDAPA.
Pertanto, nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella *"Domanda di ammissione"* ovvero nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall'operatore economico ai fini dell'ammissione allo SDAPA o del mantenimento dell'ammissione medesima, l'operatore economico è tenuto, con le modalità di cui al paragrafo 5.4 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo e utilizzando l'apposita procedura prevista nel Sistema, ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo SDAPA.
Ogni modifica dati sarà efficace solo in seguito alla sua approvazione da parte di Consip.

Indipendentemente dall'adozione di un provvedimento di revoca o sospensione dall'Ammissione allo SDAPA nei casi soprarichiamati, si ribadisce che nel caso di scadenza delle dichiarazioni, l'operatore economico non potrà presentare offerta per il presente Appalto Specifico qualora non abbia eseguito la procedura disponibile a sistema per il rinnovo delle autocertificazioni.

12. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all'aggiudicatario *di ciascun singolo lotto* di far pervenire alla stazione appaltante entro il termine indicato in suddetta comunicazione, i seguenti dati:

a) documentazione ai fini degli adempimenti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6-9-2011 n. 159 ;
b) dichiarazione sugli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010;
c) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della stazione appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo paragrafo 13.1 del presente Capitolato d'Oneri
d) attestazione comprovante l'avvenuto bonifico dei costi di procedura a carico della società aggiudicataria, secondo quanto previsto dalla legge (imposta di bollo digitale, diritti fissi di registrazione, spese di pubblicazione su quotidiani/GURI).

In caso di R.T.I. Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti:

- in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà;
- in caso di Consorzi ordinari l'atto costitutivo del Consorzio.

Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i,

anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP - ora A.N.AC. - n. 4 del 7 luglio 2011).

13. GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

13.1 Garanzia definitiva per la stipula del contratto

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale in favore della stazione appaltante

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti e le misure di favore per le Micro, Piccole e medie Imprese previsti dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

Per fruire di tali benefici, l'aggiudicatario dovrà produrre, la documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti secondo le modalità indicate al paragrafo 13.2.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo Albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993.

La garanzia definitiva dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016.

13.2 Modalità di presentazione della garanzia definitiva per la stipula del contratto

La garanzia definitiva dovrà essere prodotta secondo una delle due modalità seguenti:

- sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. n. 82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto; ovvero, in alternativa:
- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito: i) dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile. La conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs.n. 82/2005.

In caso di cauzione definitiva costituita in contanti:
(i) il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) n. 2451690 presso Banca Carige SPA Agenzia n. 6 Piazza Dante, 40/R – 16121 Genova, coordinate bancarie internazionali (IBAN):

IT 91 G	**06175**	**01406**	**000002**	**451690**
Codice BIC/SWIFT: CRGEITGG106				

14. ACCESSO

Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel D. Lgs. n. 50/2016 all'art. 53, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990.

15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Genova rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

16. GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante è l' Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) con sede legale in Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova e sede operativa dell'Area Centrale Regionale di Acquisto in Via G. D'Annunzio n. 64 – 16121 Genova, la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita), incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, il quale assume ogni responsabilità al riguardo.
Per quanto attiene la disciplina delle responsabilità, le regole tecniche di utilizzo, di mancato utilizzo o di mancato funzionamento del Sistema si rinvia a quanto previsto al paragrafo 7 e seguenti del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara.

ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:
- Capitolato Tecnico
- Tabella Elenco Lotti
- Tabella CIG e Garanzia provvisoria
- Schema Convenzione di fornitura (forma pubblica)
- Schema Convenzione di fornitura (scrittura privata)
- Schema Ordinativo di fornitura
- Modello per l'eventuale dichiarazione del subappaltatore

M

M

Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

CAPITOLATO TECNICO

PER L'APPALTO SPECIFICO INDETTO DA AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA (A.LI.SA.) – AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO – PIAZZA DELLA VITTORIA N. 15 - 16121 GENOVA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VACCINI VARI, OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA, PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI, CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI DODICI MESI, NELL'AMBITO DEL BANDO ISTITUTIVO AVENTE AD OGGETTO IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI – III EDIZIONE

GARA N. 7152749 – LOTTI N. 15

1 - Oggetto della fornitura e quantità

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di Vaccini Vari occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di ventiquattro mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi), come descritti nell'allegato TABELLA ELENCO LOTTI.

Per quanto attiene la descrizione delle caratteristiche dei Vaccini e dei quantitativi da fornire si rinvia a quanto disposto nell'allegato TABELLA ELENCO LOTTI che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato. Qualora all'interno dell'allegato sopracitato sussista una contraddizione tra il contenuto del campo denominato "NOTE" e quanto indicato in quelli che lo precedono, prevale la prescrizione del campo "NOTE".

Le quantità e tipologie dei Vaccini indicate si riferiscono al fabbisogno per n 36 mesi (24 mesi + 12 mesi per eventuale rinnovo) incrementati ulteriormente per un valore pari al quinto d'obbligo.

La Stazione appaltante, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nella surrichiamata disposizione.

1.1 - Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento

I vaccini, oggetto della presente fornitura, dovranno essere conformi alle norme vigenti per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

Non potranno essere offerti e consegnati Vaccini in confezioni ospedaliere non registrate AIC.

I prodotti consegnati dovranno essere forniti di fustella annullata. L'annullamento non dovrà comunque incidere sulla leggibilità del codice a barre.

La confezione esterna dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging.

Si fa presente che il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa fissata in materia di sicurezza.

I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore ai 2/3 (due terzi) rispetto alla complessiva validità del Vaccino, salvo esplicito impegno assunto in forma scritta da parte del fornitore a ritirare e sostituire i prodotti scaduti, se consegnati ed accettati pur non rispondendo al predetto requisito.

1.2 – Requisiti tecnici dei prodotti

In particolare i prodotti offerti dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- conformità alle direttive statali e/o comunitarie vigenti per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione, immissione in commercio e per il controllo di qualità dei medicamenti con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia;
- corrispondenza ai saggi e ai requisiti previsti dalle relative monografie della F.U. edizione in vigore ed eventuali aggiornamenti;

- conformità in termini di etichetta o stampigliatura di ogni imballaggio di trasporto secondo quanto approvato dall'AIFA con il Decreto di registrazione. In alternativa, il prodotto dovrà riportare il contrassegno del Fornitore, la descrizione del prodotto e relativo quantitativo;
- indicazione chiara, su ogni confezione, della denominazione della specialità medicinale, la composizione, la data di preparazione, la scadenza, il numero del lotto e le indicazioni relative all'effettuazione dei controlli di Stato;
- assenza di mertiolato o altri organo-mercuriali come conservanti secondo quanto previsto dalla normativa vigente (sono invece ammesse tracce residue dal processo di lavorazione);
- conformità dei veicoli e degli eccipienti alla normativa vigente.

Qualora nel corso della validità del contratto, si verificasse l'emanazione di direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, con particolare riferimento a requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo ed a sostituire, a proprio onere e spese, le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, giacenti nei magazzini delle Aziende Sanitarie, qualora ne fosse vietato l'uso.

1.3 Modalità della fornitura

- I prodotti dovranno essere forniti in confezione ospedaliera; ove questa non sia prevista, la confezione al pubblico dovrà essere integra e provvista di fustella idoneamente annullata, secondo le disposizioni ministeriali n° 44/80, n° 62/83 e n° 51/84.
- I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto. In particolare, durante la fase di trasporto dovranno essere mantenute le idonee modalità di conservazione dei prodotti (continuità della catena del freddo).
- I vaccini richiesti dovranno pervenire, mediante idonei mezzi di trasporto, etichettati secondo le vigenti disposizioni, in imballi atti a garantire il prodotto da qualsiasi eventuale danno che ne possa pregiudicare l'utilizzazione. In particolare, sull'imballaggio esterno deve essere chiaramente specificata la temperatura di conservazione.
- Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti forniti dovranno essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza. Le singole confezioni dovranno essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Salute.

1.4 Elenco dei lotti

Si precisa che, nel presente Capitolato tecnico, i termini "fiala" "flacone" e "siringa" identificano la stessa forma farmaceutica.

LOTTO	CODICE ATC	DESCRIZIONE COMPLETA LOTTO	NOTE	IMPORTO TOTALE A BASE ASTA PER 36 MESI COMPRENSIVO DEL QUINTO D'OBBLIGO
1A	J07AG51	VACCINO HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B CONIUGATO AL	FLACONI	€ 399.837,76000

		TOSSOIDE TETANICO O ALLA PROTEINA DIFTERICA – FIALE - 0,5 ML		
2A	J07AH07	VACCINO MENINGOCOCCICO TIPO C CONIUGATO CON TOSSOIDE TETANICO O CON CORYNEBACTERIUM DIPHTARIAE CRM 197 – FIALE - 0,5 ML	SIRINGHE PRERIEMPITE	€ 557.531,80000
3A	J07AH08	VACCINO MENINGOCOCCICO GRUPPO A, C, W-135 e Y CONIUGATO – FIALE - 0,5 ML.	PER SOGGETTI A PARTIRE DALL'ETA' DI 24 MESI - FLACONI	€ 3.227.472,00000
4A	J07AM01	VACCINO TETANICO ADSORBITO – FIALE 0,5 ML.	SIRINGHE PRERIEMPITE	€ 66.830,40000
5A	J07AP03	VACCINO TIFOIDEO POLISACCARIDICO PURIFICATO – FIALE 0,5 ML	SIRINGHE	€ 25.116,48000
6A	J07BC01	VACCINO EPATITICO B – FIALE - 0,5 ML (10 MCG/ML)	(BAMBINI ED ADOLESCENTI DI ETA'INFERIORE A 16 ANNI) - QUANTITA' ANTIGENICA PARI A 5 O 10 MCG	€ 921.087,70000
7A	J07BC01	VACCINO EPATITICO B – FIALE - 0,5 ML (20 MCG/ML)	(ADULTI DI ETA' SUPERIORE A 16 ANNI) – QUANTITA'ANTIGENICA PARI A 10 O 20 MCG	€ 427.505,40000
8A	J07BC01	VACCINO EPATITICO B PER SOGGETTI CON INSUFFICENZA RENALE DIALIZZATI – FIALE	QUANTITA'ANTIGENICA PARI A 20 O 40 MCG – UNITA' DI MISURA FIALE SIRINGHE O FLACONI	€ 146.778,05000
9A	J07BC02	VACCINO EPATITICO A – ADULTI – FIALE - 1ML/0,5 ML	(ADULTI DI ETA' SUPERIORE A 16 ANNI) - FIALE	€ 249.261,87000
10A	J07BC02	VACCINO EPATITICO A BAMBINI – FIALE - 0,5 ML	PER USO PEDIATRICO (12 MESI – 15 ANNI) - SIRINGHE	€ 285.536,00000
11A	J07BD52	VACCINO MORBILLO/PAROTITE/ ROSOLIA – FIALE - 0,5 ML	FLACONI	€ 1.446.027,12000

12A	**J07BD54**	**VACCINO MORBILLO/PAROTITE/ ROSOLIA/VARICELLA – FIALE - 0,5 ML**	**FLACONI**	**€ 4.679.248,00000**
13A	**J07BG01**	**VACCINO RABBIA INATTIVATO – SIRINGA PRERIEMPITA – 1 ML**		**€ 112.879,00000**
14A	**J07BK01**	**VACCINO VARICELLA VIVO ATTENUATO – FIALE - 0,5 ML**	**FLACONI**	**€ 1.952.640,00000**
15A	**J07CA09**	**VACCINO DIFTERICO/TETANICO /PERTOSSICO ADSORBITO/VACCINO EPATITE B/VACCINO INATTIVATO POLIOMIELITE/VACCINO HAEMOPHILUS INFLU B CONIUGATO AL TOSSOIDE TETANICO – FIALE - 0,5 ML**	**SIRINGHE PRERIEMPITE**	**€ 6.907.997,49000**

Relativamente al Lotto n. 1A (Vaccino Haemophilus Influenzae Tipo B coniugato al Tossoide Tetanico o alla Proteina Difterica) ciascuna ASL si riserva la facoltà di acquistare quantitativi per vaccinare soggetti di età maggiore di 3 anni

Per quanto concerne il Lotto n. 12A (Vaccino morbillo/parotite/rosolia/varicella) qualora sia aggiudicato il vaccino che secondo le RCP viene somministrato ai bambini fino ai 12 anni di età compresi, ciascuna A.S.L., si riserva la facoltà di acquistare anche quantitativi di vaccino che secondo le RCP non hanno limitazioni di età (bambini dopo i 12 anni).

Avuto riguardo al lotto n. 15A (Vaccino difterico/ tetanico/pertossico adsorbito/vaccino epatite b/ vaccino inattivato poliomelite/vaccino haemophilus influ B coniugato al tossoide tetanico) ciascuna A.S.L., si riserva la facoltà di acquistare anche quantitativi di vaccino per il completamento dei cicli vaccinali iniziati e non completati.

La Ditta offerente che presenta offerta per uno stesso prodotto in più lotti dovrà mantenere la stessa quotazione tranne i casi in cui siano previsti prezzi diversificati, per indicazioni terapeutiche differenti, a seguito di contrattazione con AIFA.

Il prezzo offerto, pur risultando inferiore al prezzo posto a base d'asta, non può essere maggiore del prezzo massimo applicabile alle strutture pubbliche sanitarie previsto dalla normativa in materia.

Le ditte offerenti, qualora non aggiudicatarie del lotto, dovranno comunque mantenere il prezzo offerto per eventuali acquisti richiesti dalle Amministrazioni per l'intero periodo relativo alla presente procedura di gara.

1.5 - Ripartizione competenze tra Stazione appaltante e singole Amministrazioni

In ordine all'esecuzione e gestione contrattuale resta nell'esclusiva competenza della Stazione Appaltante la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:

- espletamento della procedura di gara;
- gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
- gestione della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
- stesura e sottoscrizione della convenzione di fornitura (anche nella forma della lettera commerciale);
- richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo;
- autorizzazione dell'eventuale subappalto e del contenzioso successivo all'aggiudicazione della gara con particolare, ma non esaustivo riferimento, all'applicazione di penali e alla risoluzione del rapporto contrattuale;
- monitoraggio della fornitura;

Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna singola Azienda Sanitaria l'autonoma gestione del rapporto negoziale ed in particolare delle seguenti attività:

- invio dell'ordinativo di fornitura;
- gestione ordini e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa;
- ricevimento fatture e relativi pagamenti;
- gestione dell'eventuale subappalto e applicazione di penali contrattuali;
- monitoraggio almeno annuale della fornitura;

2 - Sicurezza

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.

3 - Durata della fornitura

Con la stipula della convenzione di fornitura il Fornitore si impegna a eseguire la prestazione affidata per un periodo di n. 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori n. 12 mesi decorrenti dalla data indicata all'art. 7 della Convenzione di fornitura.

Si evidenzia che trova applicazione l'art. 106, co. 11, del D. Lgs. n. 50/2016: la Stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare un'opzione di proroga limitata a 180 giorni per le procedure necessarie all'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

4 - Esecuzione del contratto e Consegne

Si evidenzia che in caso di particolare urgenza, la Stazione appaltante può disporre, prima della stipula del contratto, anche nella forma della lettera commerciale, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che l'esecuzione anticipata non potrà eccedere i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.

Il Fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione il Fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999. Il Fornitore garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:

- di igiene sulla produzione e sul commercio;
- di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
- sulla infortunistica e sulla prevenzione degli incendi.

La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati.

Il Fornitore dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini sia via fax che per posta elettronica certificata.

5 - Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto

Ai fini della stipula di ciascun contratto, l'aggiudicatario del singolo lotto dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, una garanzia fideiussoria. L'importo della cauzione è ridotto ove l'aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all'art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016. La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere

sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

6 - Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Sarà operata sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara). Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento.
I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alla Stazione appaltante.
Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.
Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla Stazione appaltante.
E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione appaltante. Si applicano le disposizioni di cui

alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo del presente Capitolato "Tracciabilità dei flussi finanziari".

7 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Centrale, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche

della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

9. Resta espressamente inteso che la Centrale non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

8 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga a:
   a) fornire i beni oggetto di gara ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
   b) manlevare e tenere indenne la Centrale nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto di gara, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
   c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Centrale di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella documentazione di gara e negli Ordinativi di Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
   d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura oggetto degli atti di gara in tutti i luoghi che verranno indicati nelle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione di gara e fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.

9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto di gara.

10 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.
2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.
3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:
   a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
   b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;
   c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
   d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
   e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.
4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.

11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura e nelle successive Richieste di Consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.
2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dalle Amministrazioni contraenti.
3. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione.
4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata.
5. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna.
6. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta di Consegna, ovvero dichiarata telefonicamente, il Fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 (quarantotto) ore lavorative dal ricevimento della richiesta/telefonata medesima, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
7. Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna, in tutto o in parte delle merci indicate nella Richieste di Consegna, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all'Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dalla ricezione. In tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dalla specifica Richiesta di Consegna e di acquistare i prodotti sul libero mercato rivolgendosi ad altro fornitore e addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle.
8. Qualora il Fornitore non provveda ad inviare la merce nei termini ordinari previsti verrà diffidato ad adempiere entro un massimo di due giorni lavorativi, decorsi inutilmente i quali le Amministrazioni potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle.
9. Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. Quantità e qualità dei prodotti possono essere accertati dall'Amministrazione in un secondo momento, dopo l'apertura degli imballaggi. In tal caso il Fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni anche a distanza di tempo dalla consegna. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.

10. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.
11. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capitolato Tecnico e relativi allegati e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione pena l'applicazione delle penali.
12. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna.
13. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione contraente.
14. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo Articolo "Penali".

12 - Servizi accessori

1. *Servizio di reportistica.*

Il Fornitore invia i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati; peraltro, la Centrale può richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione può altresì essere effettuato dalla Centrale anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. Il Fornitore deve comunque fornire, via web o via posta, alla Centrale la reportistica quadrimestrale relativa alle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione con indicazione dei quantitativi richiesti/consegnati, entro il termine perentorio di 15 giorni successivi alla scadenza del quadrimestre.

2. *Contatti del Fornitore.*

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni informazioni relative:

- alle forniture oggetto di gara;
- alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;
- alle modalità di inoltro dei reclami;
- alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna.

13 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura e delle singole Richieste di Consegna sono calcolati sulla base delle condizioni di fornitura riportate nell'offerta (derivanti dall'applicazione delle percentuali di sconto praticate in sede di gara ai prezzi unitari al pubblico al netto di I.V.A);
2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nella documentazione di gara.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

14 - Penali

1. Ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare, a seguito di debita motivazione, le seguenti penali:

a) in caso di ritardo sulle consegne non imputabile alla Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, oppure di mancata consegna parziale o totale dei prodotti, entro l'ulteriore termine massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, sarà applicata per ogni giorno solare una penale pari all'1 per mille dell'ammontare contrattuale e complessivamente non superiore al 10%; in questo caso le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;

b) in caso di ripetuti ritardi ogni Amministrazione contraente si riserva la facoltà di richiedere alla Centrale di procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento della propria quota del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico ecceda l'importo incamerato;

c) in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS potrà:

- restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;

- restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute negli atti di gara; in tali casi le Amministrazioni, ovvero la Centrale, applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore da parte delle Amministrazioni Contraenti (da inviare per opportuna conoscenza anche alla Centrale); il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o della Centrale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. L'Amministrazione Contraente in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, può applicare le penali previste richiedendone il pagamento. Nel caso in cui l'Amministrazione non riesca ad ottenere il pagamento dell'importo richiesto a titolo di penale, può chiedere alla Centrale che tale importo sia incamerato rivalendosi sulla cauzione. E fatto salvo il diritto della Centrale di operare la risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità degli inadempimenti.
7. La Centrale, per quanto di sua competenza, può applicare direttamente al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto può comportare la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Centrale ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o l'Amministrazione contraente di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

15 - Proprietà dei prodotti

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a

carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

16 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

17 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere gli Ordinativi di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r e alla Centrale, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Centrale, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Centrale hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e, rispettivamente, di applicare una penale equivalente o ritenere definitivamente la cauzione, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, e/o nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
   a) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
   b) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
   c) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
   d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
   e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
   f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
   g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;
   h) in caso di scadenza del brevetto ed immissione sul mercato di nuovi prodotti.
4. La Centrale può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:
   a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
   b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
   c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
   d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
   e) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
   f) nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
   g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
   h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;
5. La Centrale risolve di diritto la Convenzione nei casi previsti dall'art. 3 commi 8 e 9 della Legge 136/2010. Le Amministrazioni contraenti risolvono di diritto gli ordinativi di fornitura nei casi previsti dall'art. 3, commi 8 e 9, della Legge 136/2010.
6. La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.

7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, la Centrale e, attraverso di essa, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Centrale al risarcimento dell'ulteriore danno.
9. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva dalla Centrale.
10. Dichiarazione di nullità: La Centrale, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.
11. E' facoltà della Stazione appaltante di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di vaccini. In particolare, l'Amministrazione potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Vaccini nei seguenti casi:
    a) scadenza della tutela brevettuale di un Vaccino aggiudicato e immissione in commercio di Vaccini "equivalenti" o "biosimilari";
    b) aggiudicazione prezzi da parte di altre stazioni appaltanti inferiori al 20% rispetto al prezzo praticato nella presente procedura.

    La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto dopo i primi dodici mesi di fornitura nell'ipotesi in cui dovessero sopravvenire sul mercato ulteriori operatori economici in grado di fornire prodotti che abbiano la medesima equivalenza prestazionale di quella dei Vaccini oggetto della presente procedura, oppure se, a seguito di innovazioni normative o mutamenti di linee guida relative ai Vaccini non dovesse più essere necessario l'utilizzo dei Vaccini in questione;

    La Stazione appaltante, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.

18 - Recesso

1) La Centrale ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2) Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
   a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
   b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dalla relativa documentazione di gara attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
   c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia.
3) Per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs. n.- 159/2011 la Centrale ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause ostative come risultanti della informativa antimafia.
4) Il recesso esercitato ai sensi dei commi 1,2,3, non comporta alcun onere per la Centrale e le Amministrazioni contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.
5) La Centrale ha inoltre diritto di recedere nei casi e alle condizioni di cui all'art. 109 D.Lgs. n. 50/2016.
6) Il recesso dalla Convenzione da parte della Centrale comporta il recesso delle Amministrazioni contraenti dai singoli ordinativi di fornitura da esercitarsi unilateralmente con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o pec.
7) Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.

19 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dovrà essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata della Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui

alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

20 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti e alle condizioni ex art. 105 D.Lgs. n. 50/2016.
2. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.

21 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2) del D.Lgs. 50/2016, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Centrale. La Centrale procederà all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

22 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

23 - Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la Centrale e le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.
2. Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi o innovativi, la ditta aggiudicataria, previo invio di scheda tecnica e parere favorevole della commissione giudicatrice, si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali.

24 – Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e la Centrale, le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla Parte VI Titolo I Capo II (artt. 204 – 211) del D.lgs. n. 50/2016, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

25 – Adeguamento prezzi

I prezzi resteranno fissi per tutta la durata della fornitura e potranno subire variazioni solo in diminuzione a seguito di determinazioni dell'AIFA o di riduzioni unilaterali da parte della ditta aggiudicataria. In tal caso resta ferma la percentuale di sconto indicata in sede di offerta.

26 - Domicilio del Fornitore e comunicazioni

Il Fornitore, all'atto della stipulazione del Contratto/Convenzione di fornitura, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti il Contratto medesimo.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

a) fax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel Contratto;

b) posta elettronica certificata;

c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

27 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato ed eventualmente nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, la Stazione appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità

delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.
Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, la Stazione appaltante verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.
Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Stazione appaltante.
Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

28 – Foro competente

Per tutte le controversie relative a rapporti tra il Fornitore e Stazione appaltante sarà competente esclusivamente il Foro di Genova.
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.

29 – Allegati

TABELLA ELENCO LOTTI

Numero lotto	Sub-lotto	CIG	Codice ATC	Principio Attivo	Tipo forma Farmaceutica	Dosaggio	Unità di Misura	Amministrazione/Indicazioni tera	Quantità	Base d'asta	Note
1	A	7570928F6A	J07AG51	VACCINO HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B CONIUGATO AL TOSSOIDE TETANICO O ALLA PROTEINA DIFTERICA	FIALE	0,5 ML	FIALA		27728	14,42000	VEDI PARAGRAFO 1.4 DEL CAPITOLATO TECNICO PER DESCRIZIONE DETTAGLIATA
2	A	757093228B	J07AH07	VACCINO MENINGOCOCCICO TIPO C CONIUGATO CON TOSSOIDE TETANICO O CON CORYNEBACTERIUM DIPHTARIAE CRM 197	FIALE	0,5 ML	FIALA		56891	9,80000	VEDI PARAGRAFO 1.4 DEL CAPITOLATO TECNICO PER DESCRIZIONE DETTAGLIATA
3	A	7570939880	J07AH08	VACCINO MENINGOCOCCICO GRUPPO A, C, W-135 e Y CONIUGATO	FIALE	0,5 ML	DOSE		104112	31,00000	VEDI PARAGRAFO 1.4 DEL CAPITOLATO TECNICO PER DESCRIZIONE DETTAGLIATA
4	A	7570946E45	J07AM01	VACCINO TETANICO ADSORBITO	FIALE	0,5 ML	FIALA		15912	4,20000	VEDI PARAGRAFO 1.4 DEL CAPITOLATO TECNICO PER DESCRIZIONE DETTAGLIATA
5	A	7570956688	J07AP03	VACCINO TIFOIDEO POLISACCARIDICO PURIFICATO	FIALE	0,5 ML	FIALA		2592	9,69000	VEDI PARAGRAFO 1.4 DEL CAPITOLATO TECNICO PER DESCRIZIONE DETTAGLIATA
6	A	7570962B7A	J07BC01	VACCINO EPATITICO B	FIALE	0,5 ML (10 MCG/ML)	FIALA		103493	8,90000	VEDI PARAGRAFO 1.4 DEL CAPITOLATO TECNICO PER DESCRIZIONE DETTAGLIATA
7	A	7570969144	J07BC01	VACCINO EPATITICO B	FIALE	0,5 ML (20 MCG/ML)	FIALA		33012	12,95000	VEDI PARAGRAFO 1.4 DEL CAPITOLATO TECNICO PER DESCRIZIONE DETTAGLIATA
8	A	7570973490	J07BC01	VACCINO EPATITICO B PER SOGGETTI CON INSUFFICIENZA RENALE DIALIZZATI	FIALE	MG	MG		3132	46,86400	VEDI PARAGRAFO 1.4 DEL CAPITOLATO TECNICO PER DESCRIZIONE DETTAGLIATA
9	A	75709777DC	J07BC02	VACCINO EPATITICO A ADULTI	FIALE	1 ML/0,5 ML	FIALA		13871	17,97000	VEDI PARAGRAFO 1.4 DEL CAPITOLATO TECNICO PER DESCRIZIONE DETTAGLIATA
10	A	7570983CCE	J07BC02	VACCINO EPATITICO A BAMBINI	FIALE	0,5 ML	FIALA		17846	16,00000	VEDI PARAGRAFO 1.4 DEL CAPITOLATO TECNICO PER DESCRIZIONE DETTAGLIATA
11	A	7570986F47	J07BD52	VACCINO MORBILLO/PAROTITE/ROSOLIA	FIALE	0,5 ML	FIALA		161748	8,94000	VEDI PARAGRAFO 1.4 DEL CAPITOLATO TECNICO PER DESCRIZIONE DETTAGLIATA
12	A	7570995687	J07BD54	VACCINO MORBILLO/PAROTITE/ROSOLIA/VARICELLA	FIALE	0,5 ML	FIALA		114128	41,00000	VEDI PARAGRAFO 1.4 DEL CAPITOLATO TECNICO PER DESCRIZIONE DETTAGLIATA
13	A	757099785D	J07BG01	VACCINO RABBIA INATTIVATO	SIRINGA PRERIEMPITA	1 ML	SIRINGA		2470	45,70000	VEDI PARAGRAFO 1.4 DEL CAPITOLATO TECNICO PER DESCRIZIONE DETTAGLIATA
14	A	7571001BA9	J07BK01	VACCINO VARICELLA VIVO ATTENUATO	FIALE	0,5 ML	FIALA		61020	32,00000	VEDI PARAGRAFO 1.4 DEL CAPITOLATO TECNICO PER DESCRIZIONE DETTAGLIATA
15	A	7571024EA3	J07CA09	VACCINO DIFTERICO/TETANICO /PERTOSSICO ADSORBITO/VACCINO EPATITE B/VACCINO INATTIVATO POLIOMIELITE/VACCINO HAEMOPHILUS INFLU B CONIUGATO AL TOSSOIDE TETANICO	FIALE	0,5 ML	FIALA		168941	40,89000	VEDI PARAGRAFO 1.4 DEL CAPITOLATO TECNICO PER DESCRIZIONE DETTAGLIATA

Appalto Specifico per la fornitura di Vaccini Vari per le Aziende Sanitarie della Regione Liguria, Lotti n. 15. Numero gara Anac 7152749. TABELLA CIG E GARANZIA PROVVISORIA

LOTTO	DESCRIZIONE COMPLETA LOTTO	NOTE	CIG	IMPORTO BASE ASTA 24 MESI PIU' QUINTO D'OBBLIGO	CAUZIONE PROVVISORIA INTERA (1%)	CONTRIBUTO AVCP
1A	VACCINO HAEM0PHILUS INFLUENZAE TIPO B CONIUGATO AL TOSSOIDE TETANICO O ALLA PROTEINA DIFTERICA – FIALE - 0,5 ML	FLACONI	7570928F6A	€ 399.837,76	€ 3.998,38	€ 35,00
2A	VACCINO MENINGOCOCCICO TIPO C CONIUGATO CON TOSSOIDE TETANICO O CON CORYNEBACTERIUM DIPHTARIAE CRM 197 – FIALE - 0,5 ML	SIRINGHE PRERIEMPITE	75709322BB	€ 557.531,80	€ 5.575,32	€ 70,00
3A	VACCINO MENINGOCOCCICO GRUPPO A, C, W-135 e Y CONIUGATO – FIALE - 0,5 ML.	PER SOGGETTI A PARTIRE DALL'ETA' DI 24 MESI - FLACONI	7570939880	€ 3.227.472,00	€ 32.274,72	€ 140,00
4A	VACCINO TETANICO ADSORBITO – FIALE 0,5 ML.	SIRINGHE PRERIEMPITE	7570946E45	€ 66.830,40	€ 668,30	ESENTE
5A	VACCINO TIFOIDEO POLISACCARIDICO PURIFICATO – FIALE 0,5 ML	SIRINGHE	7570956688	€ 25.116,48	€ 251,65	ESENTE

LOTTO	DESCRIZIONE COMPLETA LOTTO	NOTE	CIG	IMPORTO BASE ASTA 24 MESI PIU' QUINTO D'OBBLIGO	CAUZIONE PROVVISORIA INTERA (1%)	CONTRIBUTO AVCP
6A	VACCINO EPATITICO B – FIALE - 0,5 ML (10 MCG/ML)	PER USO PEDIATRICO (BAMBINI ED ADOLESCENTI DI ETA'INFERIORE A 16 ANNI) - QUANTITA' ANTIGENICA PARI A 5 O 10 MCG	7570962B7A	€ 921.087,70	€ 9.210,88	€ 80,00
7A	VACCINO EPATITICO B – FIALE - 0,5 ML (20 MCG/ML)	(ADULTI DI ETA' SUPERIORE A 16 ANNI) – QUANTITA'ANTIGENICA PARI A 10 O 20 MCG	7570969144	€ 427.505,40	€ 4.275,05	€ 35,00
8A	VACCINO EPATITICO B PER SOGGETTI CON INSUFFICENZA RENALE DIALIZZATI – FIALE	QUANTITA'ANTIGENICA PARI A 20 O 40 MCG – UNITA' DI MISURA FIALE SIRINGHE O FLACONI	7570973490	€ 146.778,05	€ 1.467,78	ESENTE
9A	VACCINO EPATITICO A – ADULTI – FIALE 1ML/0,5 ML	(ADULTI DI ETA' SUPERIORE A 16 ANNI) - FIALE	75709777DC	€ 249.261,87	€ 2.492,62	€ 20,00
10A	VACCINO EPATITICO A BAMBINI – FIALE 0,5 ML	PER USO PEDIATRICO (12 MESI – 15 ANNI) - SIRINGHE	7570983CCE	€ 285.536,00	€ 2.855,36	€ 20,00
11A	VACCINO MORBILLO/PAROTITE/ ROSOLIA – FIALE - 0,5 ML	FLACONI	7570986F47	€ 1.446.027,12	€ 14.460,27	€ 140,00

Appalto Specifico per la fornitura di Vaccini Vari per le Aziende Sanitarie della Regione Liguria, Lotti n. 15. Numero gara Anac 7152749. TABELLA CIG E GARANZIA PROVVISORIA

LOTTO	DESCRIZIONE COMPLETA LOTTO	NOTE	CIG	IMPORTO BASE ASTA 24 MESI PIU' QUINTO D'OBBLIGO	CAUZIONE PROVVISORIA INTERA (1%)	CONTRIBUTO AVCP
12A	VACCINO MORBILLO/PAROTITE/ ROSOLIA/VARICELLA – FIALE - 0,5 ML	FLACONI	75709956B7	€ 4.679.248,00	€ 46.792,48	€ 140,00
13A	VACCINO RABBIA INATTIVATO – SIRINGA PRERIEMPITA – 1 ML		757099785D	€ 112.879,00	€ 1.128,79	ESENTE
14A	VACCINO VARICELLA VIVO ATTENUATO – FIALE - 0,5 ML	FLACONI	7571001BA9	€ 1.952.640,00	€ 19.526,40	€ 140,00
15A	VACCINO DIFTERICO/TETANICO /PERTOSSICO ADSORBITO/VACCINO EPATITE B/VACCINO INATTIVATO POLIOMIELITE/VACCINO HAEMOPHILUS INFLU B CONIUGATO AL TOSSOIDE TETANICO – FIALE - 0,5 ML	SIRINGHE PRERIEMPITE	7571024EA3	€ 6.907.997,49	€ 69.079,97	€ 200,00

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Rep. n. _____ Prot. n. ___

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno _____del mese_ duemila ___ in Genova, presso la sede della Centrale Regionale di Acquisto, in via D'Annunzio 64, innanzi a me, _____, Ufficiale Rogante di A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale di Acquisto, senza assistenza di testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, sono presenti i Signori:

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa), nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via G. D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale interviene in qualità di Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito nominata, per brevità, anche "Centrale"), con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 15, che opera su delega della S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, approvata con D.G.R. n. 456 del 20/05/2016 per la fornitura di beni e servizi in materia sanitaria relativa alle categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. del 24/12/2015;

- _____, nato a _____ (__), il giorno __ del mese di _____ dell'anno 19__ e residente a _____ (__), in _____, numero civico __, (codice fiscale _____) che interviene quale procuratore speciale, (giusta poteri allo stesso conferiti in atto notaio dottor _____ in data __.__.____, repertorio n. _____) di _____, con sede legale in _____ n. __, _____ _____ (__), iscritta al Registro delle Imprese REA _____ Camera di Commercio di _____, P.IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, _____ n. __, (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore") aggiudicataria della gara d'appalto, "Appalto Specifico nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica Consip Spa, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di Vaccini Vari occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria, , per un periodo di ventiquattro mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi) - Lotti n. 15. Numero gara ANAC 7152749 lotto/i [redacted] giusta determinazione del Direttore dell' Area Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa. n° [redacted] del [redacted].

I Signori sopra costituiti, dei quali sono certo di identità personale, qualifica e poteri di firma convengono e stipulano, quanto segue:

PREMESSO

a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato tecnico;
b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);

c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore, mediante procedura ristretta espletata mediante sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica Consip Spa ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 50/2016;
d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura del lotto/i di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella documentazione di gara;
e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara, dal Capitolato d'oneri, dal Capitolato Tecnico e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
f) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Centrale, la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
g) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale.
i) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011;
l) che le parti, ai sensi dell'art. 51 Legge 16/02/1913, n. 89, convengono che sia omessa la lettura integrale del presente atto da parte dell'Ufficiale rogante;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:
   a) *Convenzione*: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;
   b) *Amministrazione Contraente*: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo utilizzatore dell'Accordo, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richieste di consegna;
   c) *Fornitore*: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
   d) *Ordinativo di Fornitura* (i.e. contratto): il documento con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano la quantità di servizi, oggetto dell'Accordo, da acquisire, impegnando il Fornitore

all'esecuzione della prestazione richiesta;

e) *Sito*: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it, contenente un'area riservata alla Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione del servizio oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:
   a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
   b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in sede di partecipazione alla procedura;
   c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
   d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura riportate nel Capitolato Tecnico, nonché la prestazione di tutti i servizi eventualmente connessi alla fornitura.
2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.
3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente Convenzione, per la fornitura di Vaccini Vari occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria, , per un periodo di ventiquattro mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi). Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni del S.S.R. avranno la medesima scadenza.
   Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato nel Capitolato tecnico e competenti allegati.
4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente le Aziende ed Enti del S.S.R. della Liguria.
2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura.

2. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni Contraenti presso i seguenti recapiti del Fornitore: _____, Via _____ n. __, telefono n. _____ ovvero mediante fax al numero dedicato _____, casella di posta elettronica _____@_____.__.
3. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.
4. Le Amministrazioni danno esecuzione agli ordinativi di fornitura tramite richieste di consegna. Le richieste di consegna vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la Richiesta di Consegna attraverso posta elettronica certificata; in alternativa la Richiesta di Consegna, firmata dal Punto Ordinante è trasmessa via fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le Richieste di Consegna debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.

Articolo 7 - Durata

1. La presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal _____ /dalla data di \ sottoscrizione.
2. La Centrale ha facoltà di esercitare una opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi
3. Il Fornitore ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni economiche pattuite fino a 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso (art. 106 comma 11 D. Lgs. n. 50/2016) e comunque, anche oltre detto termine (ventiquattro mesi o, in caso di esercizio dell'opzione di cui al punto 2, trentasei mesi), fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto (art. 106 comma 12 D. Lgs n. 50/2016)
4. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Centrale di importo di Euro _____, determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.
2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/la Centrale, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Centrale, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti

1. L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura e alla specifica Richiesta di Consegna e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.
4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. .
5. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. .
6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ..
7. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.
8. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota del _____, acquisita agli atti con prot. gen. n. ____ del_____.
9. (comma eventuale) Il Fornitore comunica che a seguito del rapporto di factoring/cessione di credito con ....., in vigore fino al ...../ fino al termine della Convenzione, i pagamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente con le seguenti coordinate IBAN ..... e che su detto conto corrente sono abilitati ad operare i nominativi comunicati da ..... nella nota del ..... alle Aziende Sanitarie della Liguria/alla Centrale, acquisita agli atti dalla Centrale con Prot. n. .... del .....
10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura.
11. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.
12. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Articolo 10 - Responsabile del Procedimento per la Centrale e per le Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore

1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nel Dott. [redacted] il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della Centrale con il Fornitore.
2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010 548 [redacted], numero di fax 010 548 8566, indirizzo e-mail [redacted]@regione.liguria.it.

3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____ _____ il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della Centrale, nonché di ciascuna Amministrazione.
4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico ____-_____, numero di fax ___-_____, indirizzo e-mail _____@_____.it.
5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento nell'Ordinativo di fornitura. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.
6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti Responsabili della fornitura.

Articolo 11 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
   a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
   b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
   c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 12 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. La Centrale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Centrale è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.
4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Centrale, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e segg. D.Lgs. n. 196/2003.

6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Centrale o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
   a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
   b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
   c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
   d) nel trasmettere alla Centrale e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e segg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì alla Centrale tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
   e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
   f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 13 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente Accordo viene stipulato nella forma pubblica amministrativa.
2. L'imposta di bollo sugli originali è assolta in modo virtuale, attraverso la registrazione telematica sulla piattaforma SISTER.
3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.
4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 14 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale

M

invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata), Art. 8 (Cauzione definitiva), Art. 9 (Fatturazione e pagamenti), Art. 11 (Trasparenza), Art. 12 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Art. 13 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 14 (Clausola finale).

Io Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici su pagine _____a video, dandone lettura alle parti, per cui a conferma lo sottoscrivono, con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della legge 19.2.1913, n. 89, nell'apposizione in mia presenza della firma autografa e nella successiva acquisizione digitale, mediante scansione ottica dell'atto sottoscritto.

Io Ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico in formato pdf con firma digitale, dopo le parti e in loro presenza.

Genova, lì _____

LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

_____

IL FORNITORE

_____

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Registro atti privati. n. _____ Prot. n. ___

CONVENZIONE

TRA

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa), nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via G. D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale interviene in qualità di Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito nominata, per brevità, anche "Centrale"), con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 15, che opera su delega della S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, approvata con D.G.R. n. 456 del 20/05/2016 per la fornitura di beni e servizi in materia sanitaria relativa alle categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. del 24/12/2015;

E

- _____, nato a _____ (__), il giorno __ del mese di _____ dell'anno 19__ e residente a _____ (__), in _____, numero civico __, (codice fiscale _____) che interviene quale procuratore speciale, (giusta poteri allo stesso conferiti in atto notaio dottor _____ in data __.__.____, repertorio n. _____) di _____, con sede legale in _____ n. __, _____ _____ (__), iscritta al Registro delle Imprese REA _____ Camera di Commercio di _____, P.IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, _____ n. __, (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore") aggiudicataria della gara d'appalto, "Appalto Specifico nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica Consip Spa, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di Vaccini Vari occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria, , per un periodo di ventiquattro mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi) - Lotti n. 15. Numero gara 7152749. lotto/i [redacted] giusta determinazione del Direttore dell' Area Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa. n° [redacted] del [redacted].

PREMESSO

a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato tecnico;
b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);
c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore, mediante procedura ristretta espletata mediante sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica Consip Spa ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 50/2016;

d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura del lotto/i di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella documentazione di gara;
e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara, dal Capitolato d'oneri, dal Capitolato Tecnico e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
f) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Centrale, la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
g) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale.
i) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:
   a) *Convenzione*: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;
   b) *Amministrazione Contraente*: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo utilizzatore dell'Accordo, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richieste di consegna;
   c) *Fornitore*: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
   d) *Ordinativo di Fornitura* (i.e. contratto): il documento con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano la quantità di servizi, oggetto dell'Accordo, da acquisire, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
   e) *Sito*: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it, contenente un'area riservata alla Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione del servizio oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in sede di partecipazione alla procedura;
c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura riportate nel Capitolato Tecnico, nonché la prestazione di tutti i servizi eventualmente connessi alla fornitura.
2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.
3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente Convenzione, per la fornitura di Vaccini Vari occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria, , per un periodo di ventiquattro mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi). Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni del S.S.R. avranno la medesima scadenza.
   Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato nel Capitolato tecnico e competenti allegati.
4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente le Aziende ed Enti del S.S.R. della Liguria.
2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura.
2. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni Contraenti presso i seguenti recapiti del Fornitore: _____, Via _____ n. __, telefono n. _____ ovvero mediante fax al numero dedicato _____, casella di posta elettronica _____@_____.__.
3. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.

4. Le Amministrazioni danno esecuzione agli ordinativi di fornitura tramite richieste di consegna. Le richieste di consegna vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la Richiesta di Consegna attraverso posta elettronica certificata; in alternativa la Richiesta di Consegna, firmata dal Punto Ordinante è trasmessa via fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le Richieste di Consegna debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.

Articolo 7 - Durata

1. La presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal _____ /dalla data di \ sottoscrizione.
2. La Centrale ha facoltà di esercitare una opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi
3. Il Fornitore ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni economiche pattuite fino a 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso (art. 106 comma 11 D. Lgs. n. 50/2016) e comunque, anche oltre detto termine (ventiquattro mesi o, in caso di esercizio dell'opzione di cui al punto 2, trentasei mesi), fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto (art. 106 comma 12 D. Lgs n. 50/2016)
4. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Centrale di importo di Euro _____, determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.
2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/la Centrale, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Centrale, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti

1. L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura e alla specifica Richiesta di Consegna e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.
4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i..
5. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i..
6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ..
7. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.
8. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota del _____, acquisita agli atti con prot. gen. n. ____ del_____.
9. (comma eventuale) Il Fornitore comunica che a seguito del rapporto di factoring/cessione di credito con ....., in vigore fino al ...../ fino al termine della Convenzione, i pagamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente con le seguenti coordinate IBAN ..... e che su detto conto corrente sono abilitati ad operare i nominativi comunicati da ..... nella nota del ..... alle Aziende Sanitarie della Liguria/alla Centrale, acquisita agli atti dalla Centrale con Prot. n. .... del .....
10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura.
11. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.
12. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Articolo 10 - Responsabile del Procedimento per la Centrale e per le Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore

1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nel Dott.[redacted] il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della Centrale con il Fornitore.
2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010 548 [redacted], numero di fax 010 548 8566, indirizzo e-mail [redacted]@regione.liguria.it.
3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____ _____ il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della Centrale, nonché di ciascuna Amministrazione.
4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico ____-_____, numero di fax ___-_____, indirizzo e-mail _____@_____.it.
5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento nell'Ordinativo di fornitura. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti Responsabili della fornitura.

Articolo 11 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
   a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
   b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
   c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 12 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. La Centrale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Centrale è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.
4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Centrale, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e segg. D.Lgs. n. 196/2003.
6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Centrale o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del

trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
d) nel trasmettere alla Centrale e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e segg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì alla Centrale tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

[ARTICOLO 13 IN CASO DI ATTO REGISTRATO]

Articolo 13 - Oneri fiscali spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata.
2. L'imposta di bollo sugli originali è assolta da A.Li.Sa. in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. 139036 del 09/08/2017
3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

[ARTICOLO 13 IN CASO DI ATTO NON REGISTRATO]

Articolo 13 - Oneri fiscali spese contrattuali

1 La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata e sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

2 Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

Articolo 14 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata), Art. 8 (Cauzione definitiva), Art. 9 (Fatturazione e pagamenti), Art. 11 (Trasparenza), Art. 12 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Art. 13 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 14 (Clausola finale).

Genova, lì _____

LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

_____

IL FORNITORE

_____

ORDINATIVO DI FORNITURA

APPALTO SPECIFICO (SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE SU PIATTAFORMA INFORMATICA CONSIP) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VACCINI VARI, OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA, PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI, CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI DODICI MESI, NELL'AMBITO DEL BANDO ISTITUTIVO AVENTE AD OGGETTO IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI – III EDIZIONE

GARA N. 7152749 – LOTTI N. 15

N.ro di protocollo.....
Fornitore/Centrale Reg.le Acquisto
Indirizzo , N° civico
Cap Città
N° tel
N° Fax

ORDINATIVO DI FORNITURA

Il sottoscritto .....
per l'Amministrazione ....
Direzione/Dipartimento/Altro .....
C.F. ..... Con sede in Via ....
Tel ...../Fax ..... E-mail.....
di seguito "Amministrazione Contraente"

premesso

che in data ../../.... è stata stipulata una convenzione tra la Centrale Regionale di Acquisto di seguito denominata "Centrale" e il Fornitore.....per la fornitura di Lotto/i ..... ai sensi dell'art. 9, comma 1, L.R. n. 14/2007:

A. che l'Amministrazione Contraente rientra tra i soggetti che devono utilizzare la Convenzione stipulata con la Centrale;
B. che il Fornitore, , ha nominato quale Responsabile della Fornitura il Sig. ....
C. che l'A.S.L. _____, ai sensi dell'art 274 D.P.R. 5/10/2010, n. 207, ha nominato quale Responsabile del Procedimento il Sig. ..... e Responsabile dell'esecuzione della Fornitura il Sig. ...../ i Sigg..... .....
D. che a seguito della stipula della Convenzione l'Amministrazione contraente si è determinata ad attivare la fornitura;
E. che la Convenzione ed i suoi allegati regolano i termini generali del rapporto tra le parti e che in caso di contrasti le previsioni della stessa prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione.

ORDINA

La fornitura dei beni descritti nell' "ordinativo di fornitura" per l'Azienda Sanitaria

Le fatture relative al presente Ordinativo di Fornitura dovranno essere intestate a:
(Amministrazione per esteso) _____
Via _____n. _____
Città _____ CAP _____
Codice Fiscale (dell'Amm.ne) _____
e dovranno indicare
N.ro di protocollo (del presente ordinativo)_____
(Luogo)_____, (Data) __/__/____

I pagamenti saranno effettuati a ..... trascorsi almeno ..... giorni dalla data del ricevimento della fattura mediante ..... .

per l'Amministrazione Contraente

_____

Allegati*:
Modulo 1: Dettagli Ordinativo
Modulo 2: Indicazione dei punti di consegna

ORDINATIVO DI FORNITURA

Modulo 1

LOTTO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITATIVI (1)	PREZZO UNITARIO IVA INCLUSA	CORRISPETTIVO TOTALE IVA INCLUSA (2)

1) quantitativi indicativi per i due anni di durata del contratto
2) importo complessivo indicativo per i due anni di durata del contratto

Modulo 2

ORDINATIVO FORNITURA - INFORMAZIONI SUI PUNTI DI CONSEGNA

DENOMINAZIONE LUOGO DI CONSEGNA	INDIRIZZO COMPLETO

I campi sottostanti sono da compilarsi obbligatoriamente per la validità dell'ordinativo

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE_____

CODICE FISCALE _____

consip

FACSIMILE DICHIARAZIONE DEL SUBAPPALTATORE ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

<NB nella compilazione del documento non cancellare i campi che non interessano ma barrarli>

Spett.le

_____

<stazione appaltante>

DICHIARAZIONE DEL SUBAPPALTATORE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL DPR 445/2000 NELL'APPALTO SPECIFICO RELATIVO ALLO SDA _____

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ C.F. _____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____, con sede in _____ Via _____, CAP _____, tel . _____ pec _____, in qualità di subappaltatore del concorrente _____ di seguito denominata "**Impresa**",

***

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1. che questa impresa è iscritta dal _____ al Registro delle imprese di _____, al numero _____, per attività di _____ e rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003

Ovvero non rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;

<se del caso inserire requisiti soggettivi di esecuzione _____>

2. che questa impresa (*compilare solo il campo di pertinenza, cancellare i campi che non interessano per assenza delle relative cariche di cui all'art. 80 comma 3 del Codice; vedere il comunicato ANAC 8.11.2017*):

a) ha un'amministrazione affidata ad un **Amministratore Unico**, nella persona di: nome _____ cognome_____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____;

b) ha un'amministrazione affidata ad un **Consiglio di Amministrazione** composto da n. __ membri e, in particolare, da: (*indicare i dati di tutti i consiglieri specificando a quali di essi è stata conferita la legale rappresentanza dell'Impresa*)

nome_____, cognome_____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica_____ *(es. presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, consigliere...)*, nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____;

nome_____, cognome_____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica_____ *(es. presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, consigliere...)*, nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____;

b1) ha i seguenti procuratori generali

nome_____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, ruolo_____., nominato il _____ (se del caso fino al _____), con i seguenti poteri: _____;

ovvero

non ha procuratori generali

b2) ha i seguenti institori

nome_____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, ruolo_____., nominato il _____ (se del caso fino al _____), con i seguenti poteri: _____;

ovvero

non ha institori

c) (*compilare solo se esistente*) ha un sistema di amministrazione che prevede un **Collegio sindacale** composto da n. __ membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i sindaci)

nome _____, cognome_____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica_____ (es. presidente del Collegio sindacale, sindaco effettivo, sindaco supplente), nominato il _____ fino al _____;

nome_____, cognome_____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica_____ (es. presidente del Collegio sindacale, sindaco effettivo, sindaco supplente), nominato il _____ fino al _____;

c1) *(compilare, solo se esistente, alternativamente alla dichiarazione di cui alla precedente lettera)* ha un sistema di amministrazione che prevede un **Comitato per il controllo sulla gestione** composto da n. __ membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i componenti)

nome _____, cognome_____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica_____, nominato il _____ fino al _____;

nome_____, cognome_____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica_____, nominato il _____ fino al _____;

d) (*compilare, solo se esistente, alternativamente alle dichiarazioni di cui alla precedenti lettere b) e c) ovvero c1)*)

ha un sistema di amministrazione che prevede un **Consiglio di gestione** composto da n. __ membri e, in particolare, da: (*indicare i dati di tutti i consiglieri*)

nome _____, cognome_____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica_____ (*presidente del consiglio di gestione, consigliere...*), nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____

nome_____, cognome_____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica_____ (*es. presidente del consiglio di gestione, consigliere...*), nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____;

ha un sistema di amministrazione che prevede un **Consiglio di sorveglianza** composto da n. __ membri e, in particolare, da: (*indicare i dati di tutti i consiglieri*)

nome _____, cognome_____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica_____ (*presidente del consiglio di sorveglianza, consigliere...*), nominato il _____ fino al _____;

nome_____, cognome_____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica_____ (*es. presidente del consiglio di sorveglianza consigliere...*), nominato il _____ fino al _____ ;

e) (*compilare solo se esistente*) ha **soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo** (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati) di cui all'art. 80 comma 3, d.lgs. n. 50/2016: (*indicare i dati e ripetere tante volte quanto necessario*)

nome_____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, ruolo_____., nominato il _____ (se del caso fino al _____), con i seguenti poteri: _____;

nome_____, cognome_____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, ruolo_____ nominato il _____ (se del caso fino al _____), con i seguenti poteri : _____

nome_____, cognome_____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, ruolo_____ nominato il _____ (se del caso fino al _____), con i seguenti poteri : _____

f) ha i seguenti **Direttori tecnici:**
(indicare nominativi, dati anagrafici, codice fiscale, residenza, durata dell'incarico)

_____

_____

ovvero
non ha Direttori tecnici

g) *(compilare solo se esistente)* il **socio unico** o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) è/sono il/i

- _____ *(in caso di socio unico o di maggioranza persona fisica, indicare dati anagrafici, codice fiscale, residenza della persona fisica)* _____,
- _____*(nel caso del socio di maggioranza o socio unico* ***persona giuridica*** *indicare nominativo, dati anagrafici, codice fiscale, residenza degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc.)* _____

h) ha i seguenti soggetti, che rivestivano una o più delle posizioni sopra indicate alle lettere da a) a g) cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito e fino al momento in cui la presente dichiarazione viene resa; *(indicare nominativi, dati anagrafici, codice fiscale, residenza, durata dell'incarico)*

_____

_____

ovvero
non ha soggetti, che rivestivano le cariche sopra indicate, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito e fino al momento in cui la presente dichiarazione viene resa;

i) ha i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi, che figurano nel libro soci dell'impresa:
.... %
.... %
totale 100 %

l) nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito e fino al momento in cui la presente dichiarazione viene resa, ha acquisito integralmente la società _____ (*ovvero* un ramo della società _____), in seguito ad un'operazione societaria di _____ (*cessione d'azienda o di ramo d'azienda, o incorporazione o fusione societaria*) del _____ con efficacia dal _____ *(si indichi la data dell'operazione intercorsa, la data di efficacia dell'operazione societaria, le società coinvolte)*
che in ragione della suddetta operazione devono considerarsi soggetti cessati dalla carica

nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito e fino al momento in cui la presente dichiarazione viene resa i seguenti soggetti della società cedente, fusa o incorporata:
(con riferimento ai soggetti che hanno operato presso la impresa cedente, incorporata o le società fusesi – si indichi nominativo, dati anagrafici, codice fiscale e carica sociale. Le cariche ed i ruoli rilevanti ai fini della presente dichiarazione sono quelle di cui al precedente punto 2 lett. da a) a h) del presente fac simile);

_____*(nominativo)* _____*(dati anagrafici)*_____*(ruolo)*
_____*(nominativo)* _____*(dati anagrafici)*_____*(ruolo)*

ovvero

che nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito e fino al momento in cui la presente dichiarazione viene resa, non si è verificata alcuna cessione d'azienda o di ramo d'azienda, o incorporazione o fusione societaria;

3. che l'operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. In particolare:

A. Motivi legati a condanne penali ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016.
L'operatore economico e i soggetti che rivestono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 prima elencati, ivi inclusi i soggetti cessati nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito e fino al momento in cui la presente dichiarazione viene resa ed i soggetti di cui al precedente punto 2, lett. l):

- sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei reati elencati all'art. 80, comma 1, lett. da a) a g) del D. Lgs. n. 50/2016, con sentenza pronunciata da non più di cinque anni o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?

  SI □ **NO** □

In caso affermativo, produrre in copia i provvedimenti di condanna e comunque, indicare:

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del D.lgs. n. 50/2016 e i motivi di condanna;
b) dati identificativi delle persone condannate;
c) se con la sentenza di condanna è stata applicata la pena accessoria della incapacità di contrarre con la Pubblica amministrazione, indicare la durata del periodo di esclusione _____
d) ***se pertinente,*** indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui all'art. 80 comma 3.

_____
_____

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning") (articolo 80, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016)?

SI □ NO □

In caso affermativo, descrivere le misure adottate, specificando, in particolare:

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

SI □ NO □

2) la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi

SI □ NO □

3) in entrambe le ipotesi 1) e 2) sopra individuate, i soggetti che rivestono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, ivi inclusi i soggetti cessati nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito e fino al momento in cui la presente dichiarazione viene resa ed i soggetti di cui al precedente punto 2 lett. l):

- hanno risarcito interamente il danno? SI □ NO □
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? SI □ NO □

4) in entrambe le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati.

_____

(Produrre tutta la documentazione ed i provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti ed utili ai fini della valutazione della Stazione Appaltante di cui all'art. 80 comma 8, d.lgs. 50/2016)

B. Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali.

1) L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del D.lgs. 50/2016 ?

SI □ NO □

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning") (articolo 80, comma 7, D.lgs. 50/2016)?

SI □ NO □

In caso affermativo:

1) l'operatore economico:

ha risarcito interamente il danno? SI □ NO □

si è impegnato formalmente a risarcire il danno? SI □ NO □

2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? SI □ NO □

(Produrre tutta la documentazione ed i provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti ed utili ai fini della valutazione della Stazione Appaltante di cui all'art. 80 comma 8, d.lgs. 50/2016)

3) L'operatore economico si trova in **una delle seguenti situazioni** oppure è sottoposto ad un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni:

a) **Fallimento** SI □ NO □

In caso affermativo, il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016) con provvedimento del _____

b) **liquidazione coatta** SI □ NO □

c) **concordato preventivo** SI □ NO □

d) **concordato con continuità aziendale** SI □ NO □

In caso affermativo rispetto alla lettera d), è stato autorizzato dal giudice delegato (articolo 110, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016) con provvedimento del _____

(Si precisa che l'operatore economico deve produrre tutti i provvedimenti autorizzatori di cui all'art. 110 del d. lgs. n. 50 del 2016).

4) L'operatore economico si è reso colpevole di **gravi illeciti professionali** di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016?

SI □ NO □

In caso affermativo l'operatore economico, deve fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito e le eventuali misure di autodisciplina e, in particolare che:

- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
- ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati?

(Produrre tutta la documentazione relativa all'illecito professionale ed i provvedimenti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti ed utili ai fini della valutazione della Stazione Appaltante di cui all'art. 80 co. 8, d.lgs. 50/16)

5) L'operatore economico è a **conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi** legato alla sua partecipazione alla presente procedura (articolo 80, comma 5, lett. d) del D.lgs. n. 50/2016)?

SI □ NO □

In caso affermativo, *fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi nonché, in caso di conflitto d'interessi non diversamente risolvibile, tutta la documentazione utile ai fini della valutazione della Stazione Appaltante di cui all'art. 80 comma 8, d.lgs. n. 50/2016.*

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del D.lgs. n. 50/2016)?

SI □ NO □

In caso affermativo, *fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza*:

_____

L'operatore economico **può confermare di:**

non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza dei motivi di esclusione?

SI □ NO □

non aver occultato tali informazioni

SI □ NO □

C. Motivi di esclusione previsti dall'articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del D.lgs. n. 50/2016.

1) Sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (articolo 80, comma 2, del D.lgs. 50/2016)?

SI □ NO □

2) L'operatore economico <u>si trova in una delle seguenti situazioni</u> ?

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (articolo 80, comma 5, lettera f);

   SI □ NO □

1bis ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (Articolo 80, comma 5, lettera f bis)?

SI □ NO □

1ter è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (Articolo 80, comma 5, lettera f ter)?

SI □ NO □

2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g del D. Lgs. n. 50/2016);
   SI □ NO □

3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. (*L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa* (art. 80, comma 5, lett. h del D. Lgs. n. 50/2016);
   SI □ NO □
   In caso affermativo:
   - indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione:___
   - la violazione è stata rimossa? SI □ NO □

4. ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, questa impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ?
   □ SI □ NO □ **oppure non è tenuta al rispetto per le seguenti motivazioni** _____

5. che i soggetti attualmente in carica di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (articolo 80, comma 5, lettera l):
   non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
   SI □ NO □
   oppure pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
   ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,
   SI □ NO □
   ricorrono i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l).
   SI □ NO □

   (nota: *La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di invio della lettera di invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio*).

6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lettera m)

   SI ☐ NO ☐

   In caso affermativo, *fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui sono state adottate le misure di autodisciplina o self-cleaning nonché tutta la documentazione utile ai fini della valutazione della Stazione Appaltante di cui all'art. 80 comma 8, d.lgs. 50/2016.*

D. che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e, in particolare, che l'impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con, e comunque non ha conferito incarichi a, ex dipendenti della stazione appaltante e _____*<indicare la Committente se esistente>* ovvero soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013 che hanno cessato il proprio rapporto con la stazione appaltante e _____*<indicare la Committente se esistente>* da meno di tre anni, i quali, nell'ultimo triennio di servizio, abbiano esercitato nei confronti dell'impresa poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni di cui sopra;

F. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

G. di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni.

_____, lì _____

Firma _____

(sottoscrizione digitalmente dal subappaltatore)